

XXVII.

TORNATA DI LUNEDÌ 9 MARZO 1891

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

- CHIMIRRI, ministro d'agricoltura e commercio, presenta un disegno di legge relativo alla *Diapsis pentagona*.
- NICOTERA, ministro dell'interno, presenta un disegno di legge per autorizzare Province e Comuni ad eccedere la media della sovrimposta.
- LUZZATTI, ministro del tesoro, risponde ad un'interrogazione del deputato DILIGENTI relativa alle due ultime obbligazioni del prestito di Roma.
- Replica del deputato DILIGENTI.
- Commemorazione dell'onorevole CAMILLO DE MEIS.
- Parlano i deputati IMBRIANI, MEZZANOTTE, CHIMIRRI, ministro di agricoltura e commercio, e il presidente della Camera.
- BONGHI svolge una proposta di legge per rendere esente da ogni tassa la lotteria di un milione a favore del Collegio Margherita in Anagni.
- Approvazione del disegno di legge per proroga del trattato di commercio e di navigazione con la Rumenia.
- DILIGENTI svolge una interpellanza diretta ai ministri di agricoltura, industria e commercio, e del tesoro, sulla costituzione del nuovo Credito fondiario e sulle condizioni degli Istituti di credito che lo assumerebbero.
- Sullo stesso argomento parlano i deputati FERRARIS MAGGIORINO, FAGIUOLI e ROUX.
- Risposta del ministro di agricoltura e commercio CHIMIRRI.
- Presentazione di domande di interrogazione e d'interpellanza.

La seduta comincia alle 2 25 pomeridiane.

Suardo, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Petizioni.

Presidente. L'onorevole Lucifero ha facoltà di parlare.

Lucifero. Essendo stata annunciata nella tor-

nata precedente la petizione numero 4772 del signor Lazzaroni al ministro dell'interno, pregherei la Camera di volerla dichiarare d'urgenza.

(L'urgenza è ammessa).

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Morelli, di giorni 8; Patrizi, di 8; Monti, di 20; Zappi, di 5. Per motivi di salute gli onorevoli: Valli Eugenio, di giorni 8; Minelli, di 8. Per ufficio pubblico, gli onorevoli: Franzi, di giorni 8; Coppino, di 8; Serra, di 8; Toaldi, di 8.

(Sono accordati).

Omaggi.

Presidente. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Camera.

Suardo, segretario, legge.

Dal signor M. A. Canini Venezia — Discorso del Conte Augusto Cieszkowski "Sul miglioramento dello Stato dei lavoratori agricoli", tenuto al Congresso agrario di Berlino il 17 maggio 1845 (Tradotto dal tedesco da M. A. Canini), copie, 95;

Dal Ministero del tesoro — Dichiarazioni sul programma finanziario del Ministero fatte alla Camera dei deputati da S. E. Luzzatti, ministro del tesoro, nella tornata del 2 marzo 1891, copie 500;

Dal Ministero delle finanze — Relazione della Giunta superiore del catasto concernente i lavori eseguiti dal 31 ottobre 1889 al 31 ottobre 1890, copie 150;

Dalla Deputazione provinciale di Messina — Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1889, (Sessioni ordinaria e straordinaria), una copia;

Dal signor dottor Gadioli Marco, Schivenoglia (Mantova) — La questione sociale e la legge agraria, una copia.

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Chimirri, ministro d'agricoltura e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge relativo alla *Diapsis pentagona*.

Domando che questo disegno di legge segua il procedimento degli Uffici.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro propone che esso segua il procedimento degli Uffici.

Non essendovi osservazioni in contrario rimarrà così stabilito.

(È così stabilito).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Nicotera, ministro dell'interno. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per concedere a 5 Province ed a 270 Comuni (*Oh! oh!*) la facoltà di cedere, con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1891, la media del triennio 1884-86; ed ai comuni di Portofino, Moncestino e Gabiano l'autorizzazione continuativa per rimborso di mutui alla Cassa depositi e prestiti.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Esso verrà trasmesso alla Commissione permanente che deve riferire su simili disegni di legge.

Interrogazione del deputato Diligenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Luzzatti, ministro del tesoro. L'onorevole Diligenti mi ha diretta una interrogazione; se egli non avesse difficoltà, trattandosi di brevi dichiarazioni per parte mia, potrei rispondere subito.

Presidente. L'interrogazione dell'onorevole Diligenti è iscritta nell'ordine del giorno e dovrebbe essere svolta domani. Ma il regolamento permette che possa anche essere svolta oggi, quando il ministro e l'interrogante siano d'accordo, e la Camera non si opponga.

L'onorevole Diligenti ha rivolta all'onorevole ministro del tesoro la seguente interrogazione:

“ Se è vero che le due ultime obbligazioni del

prestito di Roma garentito dallo Stato siano state emesse al corso di ottanta, mentre, in rapporto coi corsi della rendita pubblica, rappresenterebbe un prezzo assai più elevato e mentre le precedenti emissioni di detti titoli garantiti dallo Stato eransi fatte ad un saggio di poco inferiore alla pari. ”

Non essendovi osservazioni in contrario, l'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Luzzatti, ministro del tesoro. Mi permetta la Camera di rispondere con brevi dichiarazioni alla interrogazione dell'onorevole Diligenti. Il municipio di Roma doveva emettere le due ultime serie del prestito; ed era stato autorizzato intanto a ottenere anticipazioni da istituti bancari, le quali lo gravavano di un interesse annuo di oltre il 6 per cento. Però l'amministrazione comunale non era tranquilla, e a ragione, di questo debito fluttuante che le costava così caro e desiderava di poter far la emissione regolare del prestito tanto più che, oltre alla restituzione dei 27 milioni e mezzo, aveva anche urgente bisogno, per impegni che maturavano a scadenza e non ammettevano dilazioni, di altri 9 milioni. Essa cercò di ottenere delle rinnovazioni dagli istituti che le avevano fatte le anticipazioni, ma era venuta nella persuasione dopo una diligente indagine (imperocchè io rendo alla Amministrazione comunale di Roma pieno omaggio di competenza e patriottismo, essendosi essa occupata di questa come di tutte le altre questioni che riguardano l'interesse della grande città col massimo zelo) di non poter riuscire. Quindi pensò a concludere senz'altro il prestito di cui aveva già da qualche tempo intrapresi i negoziati per consolidare questa parte del suo debito fluttuante.

In tali contingenze l'amministrazione di Roma si presentò al Governo, che non ha la facoltà di ingerirsi in siffatte negoziazioni, ma soltanto di rifiutare o di concedere l'assenso, chiedendo d'urgenza per gli impegni gravissimi ai quali voleva far fronte (cioè, rimborso di 27 milioni e mezzo all'incirca, disponibilità di 9 milioni, dei quali aveva assoluto bisogno per pagare dei debiti e compiere dei lavori) chiedendo l'approvazione di questo prestito stipulato all'80 per cento.

Quali erano gli obblighi del Governo? Il primo pareva quello di esaminare se fosse necessario e urgente questo prestito in modo che non comportasse nessun indugio e se erano stati esauriti dalla amministrazione municipale tutti i mezzi per ottenere una rinnovazione delle anticipazioni, e quest'obbligo il Governo ha adempiuto e si persuase che la Giunta municipale aveva esaurito nel

passato tutti i mezzi per ottenere tale rinnovazione, che non era più possibile per impegni solennemente presi di rimborsare entro il marzo.

Inoltre occorrendo, come si è avvertito, altri nove milioni per fronteggiare debiti o lavori che non ammettevano dilazione, la necessità dell'imprestito tanto dal punto di vista finanziario, come da quello amministrativo, riusciva così manifesta che il Governo ha dovuto riconoscerla immediatamente.

Ma era conveniente questa proposta fatta dal Municipio di Roma?

Il Municipio di Roma esponeva che le anticipazioni gli costavano oltre il sei per cento, quindi l'imprestito stipulato, quantunque non sia brillante, avrebbe alleviato subito dell'uno per cento le ragioni pagate dal Comune.

E vero che lo svilimento delle obbligazioni di Roma rappresenta le vicende dolorose per le quali è passato il credito del Comune. Esse da punti altissimi dovettero scendere sino a 82 per cento; e si tennero basse in questi ultimi mesi a Basilea e a Zurigo, che pur le avevano gustate; un po' più alte sugli 83 $\frac{1}{2}$ e 84 a Berlino.

Tuttavia la convenienza della consolidazione del debito fluttuante era evidente, perchè il Comune a un prestito che oltrepassa la ragione del 6 per cento ne sostituiva un altro al 5 per cento; e per conseguenza sulla somma di 36 milioni a un dipresso veniva a risparmiarne 360,000 lire.

Ma l'onorevole Diligenti, nella sua interrogazione, ha notata la distanza che c'è tra il corso della rendita e quello a cui fu emesso l'ultimo prestito e l'osservazione è giusta. Il corso della rendita è tale che dovrebbe il prezzo delle obbligazioni romane raggiungerlo all'incirca all'87 per cento per corrispondervi; ma si è dovuto osservare che, per l'indole del titolo, non si poteva mettere in ragguaglio il corso del titolo a quello della rendita, ma apprezzarsi al suo corso reale, effettivo, che si otteneva al momento della negoziazione nei grandi mercati europei di Basilea, di Zurigo, di Francoforte, di Berlino, dove questo titolo si traffica. E allora, quantunque si dovesse riconoscere che non si trattava certo di una operazione, la quale potesse rallegrarci e appagare la sana ambizione del Comune, la distanza diveniva minore. All'ottanta aggiungendo le spese di emissione di circa l'uno per cento si arriva a 81 quando il corso di borsa è sugli 83 e mezzo, pigliando in una media le ragioni diverse.

Aggiungasi che il Municipio aveva dato le obbligazioni del comune di Roma in pegno per l'anticipazione ottenuta; e gli Istituti, il Municipio lo

dichiarava (e a una dichiarazione così autorevole il Governo non poteva rifiutare fede) avevano notificato che non erano disposti a rinnovare il prestito se il Comune non pagava. Quali conseguenze ne sarebbero derivate? Si sarebbero messe, come si fa d'ogni pegno bancario, in vendita queste obbligazioni; e allora avremmo veduto un titolo, che merita di essere altamente apprezzato, venduto a condizioni veramente deplorabili. Il comune di Roma era preoccupato della possibilità di una contingenza che esponeva il suo credito a un'offesa così grave, e una ingiuria così evidente.

Bisognava autorizzare il prestito con sollecitudine, quantunque si riconoscesse che non si trattava di una negoziazione, la quale potesse reggere al paragone delle antecedenti, ovvero dichiarare la impotenza del Municipio a pagare gli impegni a scadenza; stipulando il prestito, nonostante la negoziazione non certo brillante, si pagavano i debiti prorogabili, si aveva una somma di 9 milioni da cui trar profitto subito per impegni preesistenti o si sostituiva a una ragione più alta, quale era quella del debito oscillante attuale, una meno aspra quale era quella del prestito che si domandava di contrarre.

Di fronte a queste ragioni il Governo non ha potuto rifiutare il suo assenso, perchè per rifiutarlo avrebbe dovuto sostituire il suo credito a quello del Comune. Infatti non c'erano che tre vie di uscita: consentire il prestito, lasciare che il Comune di Roma si vedesse protestata la sua firma o vendere le obbligazioni costituite a pegno per l'anticipazione; ovvero che lo Stato pagasse esso per il Comune di Roma, a esso si sostituisse direttamente o indirettamente. Ora nè le leggi consentono allo Stato di sostituire il credito dei Comuni, nè, se anche le leggi lo avessero consentito (permettete, egregi colleghi, che lo dichiaro nettamente) io lo avrei fatto; imperocchè le condizioni del Tesoro italiano richieggono tutti i mezzi, tutte le facoltà, tutte le risorse e non può cederne alcuna a vantaggio di qualsiasi altra impresa pubblica o privata.

Il Tesoro italiano ha bisogno di custodire tutte queste facoltà per resistere alle prove alle quali è chiamato.

Quindi non era possibile al Tesoro italiano, e quale precedente o qual esempio, di sostituire il proprio credito a quello del Comune. Io capisco che sarebbero state possibili delle altre operazioni; ma dopo averle esaminate e ponderate a fondo non mi sono sentito il coraggio di colorirne il disegno. Imperocchè avrei potuto, a mo' d'esempio, chiamare le banche d'emissione

e avrei potuto non ingiungere ad esse (perchè io non ammetto che il Governo abbia la facoltà di ingiungere gli affari alle banche di emissione), ma eccitarle a eccedere ancora più la circolazione normale per prestare esse i 36 milioni e mezzo che occorre al comune di Roma.

Ebbene, o signori, io sono sicuro, che, dopo la ferma volontà, dimostrata da questa Camera, di regolare la circolazione, se avessi dato questo malo esempio, se con questo esempio avessi incoraggiato altri Comuni e altre imprese private a credere che la circolazione del paese, che deve garantire ben altri e più alti interessi, sia a disposizione dei municipi e di imprese private, per quanto rispettabili, voi mi avreste infitto un biasimo severo e io quel biasimo avrei meritato. (*Bravissimo!*)

È per questa ragione che nelle necessità in cui si dibatteva il Comune, ho dato il mio assentimento a quella operazione, che era il minore dei mali. (*Bravo! Bene! — Vive approvazioni.*)

Presidente. Onorevole Diligenti ha facoltà di parlare.

Diligenti. La modesta mia interrogazione non è stata inutile, perchè essa ha dato modo all'onorevole ministro del tesoro di fornire alla Camera ampie spiegazioni intorno ad una operazione finanziaria, di cui si è vivamente occupata la stampa in questi giorni.

E ciò era ben naturale, imperocchè quando si tratta del credito nazionale e del credito del primo Comune dello Stato, si tratta di cosa che interessa sommamente il paese, e tanto più, se è possibile, nelle condizioni attuali.

Non mi diffonderò a rispondere all'onorevole ministro del tesoro, innanzi tutto perchè ne sono ritenuto dai freni del regolamento e poi perchè mi paiono le sue risposte così esplicite, così larghe che ognuno di voi può apprezzarle come me e meglio di me.

Certo è che l'operazione, conclusa dal Municipio di Roma per l'emissione delle ultime due serie del prestito garantito dallo Stato, non corrisponde punto al saggio ottenuto sulle emissioni precedenti.

Si vede chiaro che il deprezzamento, che ha sofferto il credito del comune di Roma, è maggiore di quello che ha sofferto il credito dello Stato.

Ed è anche vero che in relazione al corso della rendita si avrebbe potuto ottenere un prezzo alquanto maggiore. Dall'altra parte, però, è impossibile il disconoscere la gravità dei fatti e delle ragioni che ha addotte l'onorevole ministro

del tesoro per coonestare la semplice approvazione che ha dato il Governo ad un'operazione che ricade principalmente se non interamente sotto la responsabilità del primo municipio dello Stato. In tali condizioni a me non resta che augurarmi che il miglioramento della finanza del municipio di Roma gli renda insensibile questo piccolo aumento di oneri sul suo bilancio, e non mi resta che augurare al Governo, per altre operazioni di credito dirette per parte dello Stato, di saper profittare di quelle migliori disposizioni che si verificano oggi per il nostro credito e che si rannodano non solo ad una buona finanza, ma ancora, quel che più importa, ad una buona politica estera.

Commemorazione dell'ex-deputato Camillo De Meis.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Ritengo che la Camera italiana vorrà rendere un tributo di rimpianto alla memoria di Camillo De Meis (*Bravo!*) illustre scienziato e grande patriota. Egli era uno dei pochi superstiti di quel nobilissimo Parlamento napoletano che votava un'altera protesta contro i Borboni, sotto le cannonate del palazzo di Monteoliveto, e mentre le palle dei mercenari svizzeri giungevano fino ad esso.

I superstiti erano ridotti a quattro: Ciccone, De Vincenzi, Spaventa e De Meis. Ne è sparito uno; e per quest'uno non si trovò neppure un posto in quel Senato dove ultimamente si fece una infornata di 88 nomi. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. In nome del Governo, sia lecito a me, che fui amico tenerissimo del compianto De Meis, aggiungere una parola di cordoglio a quelle affettuosissime profferite dall'onorevole Imbriani. Camillo De Meis fu uomo di altissimo ingegno, e di semplici costumi. In lui la modestia era pari alla vastità del sapere, e alla non comune coltura.

Il suo animo forte e gentile era disposto agli slanci del patriottismo, al sentimento dell'amicizia ai caldi affetti della famiglia.

Egli visse quasi ignoto alla turba; ma quanti seguono "virtute e conoscenza" l'onorarono vivo, e lo piangono estinto. (*Benissimo!*)

Presidente Camillo De Meis, al quale l'onorevole Imbriani ha reso un tributo di affettuoso rimpianto, servi fedelmente l'Italia, e l'ha amata sino

all'ultimo giorno che egli ebbe di vita. La Camera non può non associarsi al rimpianto che gli fu tributato dall'onorevole Imbriani e dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio. (*Approvazioni*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mezzanotte.

Mezzanotte. Avendo l'onore di essere uno dei rappresentanti il collegio di Chieti, ove ebbe i natali Angelo Camillo De Meis, sento il dovere di associarmi, anche a nome dei colleghi abruzzesi, alle nobili parole pronunziate dall'onorevole Imbriani, dal ministro d'agricoltura e commercio e dal presidente della Camera.

Nè aggiungerò altro a quanto essi han detto senonchè nell'animo de' miei concittadini rimarrà sempre vivo il ricordo della vita di lui, spesa in pro della scienza e della patria, con raro disinteresse e con impareggiabile modestia. (*Bene!*)

Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Bonghi e Narducci.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Bonghi e Narducci. Se ne dà lettura:

“ *Proposta di legge.* — La lotteria di un milione di viglietti di lire una, concessuta dal Ministero delle finanze con decreto del 25 gennaio 1891 al collegio Regina Margherita per le orfane dei maestri elementari in Anagni sarà esente da ogni tassa e da ogni diritto erariale. — Bonghi e Narducci. ”

L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta di legge.

Bonghi. Non so davvero se la mia proposta di legge abbia bisogno di svolgimento. È così semplice; nel suo dettato è così chiara; è copiata da altre proposte di legge simili che hanno concessa l'esenzione che io domando per una lotteria a favore del Collegio di Anagni, ad altre lotterie che avevano pari destino, vale a dire avevano il destino di supplire, mediante la carità pubblica, ad una spesa, a cui, se la carità pubblica non avesse risposto, avrebbe dovuto supplire lo Stato.

Dunque crederei di far torto all'animo e alla mente del ministro delle finanze, all'animo e alla mente dei miei colleghi, se m'indugiassi più oltre nella difesa di cotesta breve, succinta e chiara proposta di legge.

D'altra parte, siccome la presa in considerazione non suol essere negata a nessuna proposta di legge, così non posso aspettarmi che sia negata alla mia, sia dal ministro, sia dalla Camera. Perciò, per non sciupare più oltre il tempo della Camera e

del ministro, non dico altre parole e aspetto le dichiarazioni del ministro delle finanze.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Colombo, ministro delle finanze. Non so quali siano i casi, ai quali l'onorevole Bonghi accennava, di esenzioni da tasse di lotterie. Conosco un caso solo ed è quello dell'esenzione della lotteria per l'esposizione di Palermo. Credo che l'onorevole Bonghi avrà pensato a due altre lotterie che non pagarono tasse: quella per l'Ospizio di Santa Margherita in Roma e l'altra per l'Associazione della stampa, ma quelle due lotterie furono concesse con decreti precedenti alla data della legge che stabiliva la tassa del 10 per cento per le lotterie.

Comunque sia, siccome un precedente c'è, e siccome si tratta di uno scopo nobilissimo e veramente utile; così il Governo non intende di opporsi alla presa in considerazione della proposta di legge testè svolta dall'onorevole Bonghi.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato, a nome del Governo, di non opporsi alla presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Bonghi.

Chi è d'avviso di prendere in considerazione la proposta di legge, di cui fu già data lettura, è pregato d'alzarsi.

(*La Camera ammette la presa in considerazione*).

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Bonghi. Propongo che la proposta di legge segua il procedimento degli Uffici.

Presidente. Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà inteso.

(*È così stabilito*).

Discussione del disegno di legge per proroga del trattato di commercio e di navigazione con la Rumenia.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per proroga al 10 luglio 1891 del trattato di commercio e navigazione con la Rumenia del 23 marzo 1878.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

“ Il Governo del Re è autorizzato a prorogare sino al 10 luglio 1891 il trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Rumenia del 23 marzo 1878, che, per l'avvenuta denuncia da parte della Rumenia, dovrebbe scadere il 13 marzo 1891. ”

Nessuno chiedendo di parlare, procederemo subito alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Si faccia la chiama.

Zucconi, segretario, fa la chiama.

Hanno preso parte alla votazione:

Adami — Adamoli — Alimena — Amadoi — Amato Pojero — Arnaboldi — Artom di Sant'Agneso.

Baccelli — Balestreri — Barzilai — Basini — Beneventani — Berti Domenico — Bertollo — Bertolotti — Bettolo — Bianchi — Bobbio — Bonacci — Bonacossa — Bonasi — Bonghi — Bordonali — Borromeo — Branca — Brin — Brunetti — Bufardeci.

Cadolini — Cagnola — Calvanese — Cappelli — Carcano — Carmine — Carazza Amari — Casana — Casati — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chiesa — Chigi — Chimirri — Chinaglia — Cipelli — Cittadella — Clementini — Cecco-Ortu — Coffari — Colajanni — Colombo — Colonna Sciarra — Compans — Corsi — Corvetto — Costa Alessandro — Costantini — Cremonesi — Crispi — Cucchi — Francesco — Cucchi Luigi — Cuccia — Curcio Curioni.

D'Adda — Damiani — Danco — Danieli — D'Arco — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — De Lieto — Della Rocca — Delvecchio — De Murtas — De Puppi — De Riscis Giuseppe — De Salvio — Di Blasio Scipione — Di Breganze — Di Camporeale — Di Cellobiano — Diligenti — Di Rudini — Di San Giuliano — Di Sant'Osorio — Donati.

Enia — Ellena — Engel — Episcopo — Ercole.

Fabrizj — Facheris — Fagioli — Faina — Farina Luigi — Favale — Ferracciù — Ferrarri Ettore — Ferrarri Luigi — Ferrarri Corbelli — Ferraris Maggiorino — Flaùti — Florena — Fornari — Fortis — Fortunato — Franceschini — Frascara — Frola.

Galli Roberto — Gallo Niccolò — Garelli — Gianturco — Giolitti — Giordano Apostoli — Giorgi — Giovagnoli — Giovanelli — Giusso — Gerio — Grassi Paolo — Grimaldi.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lazzaro — Leali — Levi — Lorenzini — Lovito — Lucca — Lucifero — Lugli — Luzzatti.

Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marchieri — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Martelli — Martini Ferdinando — Mar-

tini Gio. Battista — Marzin — Maury — Mazza — Mazzoni — Meardi — Mel — Menotti — Merzario — Mestica — Mezzanotte — Miceli — Miniscalchi — Minolfi — Modestino — Montagna — Monticelli — Mordini — Muratori — Mussi — Narducci — Nasi Nunzio — Nicoletti — Nicolosi — Nicotera — Nocito.

Oddone Luigi.

Pace — Panizza Giacomo — Pantano — Papa — Passerini — Pavoncelli — Pelloux — Perrone di San Martino — Petroni Gian Domenico — Plebano — Poli — Pompili — Pinetti — Pugliese.

Reale — Rizzo — Rolandi — Romanin Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Rossi Gerolamo — Roux — Ruspoli.

Sacchetti — Sampieri — Sanfilippo — Sani Giacomo — Santini — Saporito — Sella — Silvestri — Simonelli — Simonetti — Sineo — Sola — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Stanga — Stellati-Seala — Strani — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tasca Vittorio — Tasca Lanza — Tegas — Testasecca — Tittoni — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Torelli — Terraca — Torrigiani — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Sebastiano. Valle Angelo — Vendramini — Visocchi — Vollaro Saverio.

Zainy — Zanolini — Zeppa — Zucconi.

Sono ammalati:

Baroni.
Cavalletto.
Fili-Astolfone.
Gagliardo — Genala.
Jannuzzi.
Maranca Antinori — Minelli.
Puccini.
Ruggieri.
Seismit-Doda — Semmola.
Valli Eugenio.

Sono in missione:

Frauchetti — Franzi.
Serra.
Toaldi.

Sono in congedo:

Grossi.
Luciani.
Marinelli — Mocenni — Monti — Morelli.
Patrizi.
Vischi.
Zappi.

Svolgimento d'interpellanze.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca: Svolgimento d'interpellanze che si riferiscono allo stesso argomento. La prima è dell'onorevole Diligenti al ministro di agricoltura, industria e commercio: " Sulla costituzione del nuovo Credito fondiario e sulle condizioni degli Istituti di credito che lo assumerebbero. »

L'onorevole Diligenti ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Diligenti. Il disegno di legge presentato dal ministro Miceli e votato dalla Camera il 27 giugno 1890 divenne legge dello Stato nel 17 successivo mese di luglio. Il disegno di legge fu annunziato come il tocca sana dei mali che affliggevano ed affliggono ancora, pur troppo, il nostro paese, od almeno una gran parte di essi. Tanto che il Governo volle che se ne facesse la discussione nella stagione più avanzata e perfino nelle sedute antimeridiane.

Pareva, secondo le dichiarazioni del Governo che, non appena promulgata la legge, essa dovesse andare immediatamente in esecuzione. Ma così non avvenne. Passarono parecchi mesi, passò la Camera che votò la legge, ed ancora il progetto di Credito fondiario non ha potuto essere applicato, sebbene poco dopo la promulgazione della legge si notasse un grande movimento di banchieri e di uomini d'affari, i quali, non ostante certe dichiarazioni che udimmo in questa Camera, apparve subito che dovessero avere quest'importantissima concessione.

Questi banchieri non solamente tennero convegno nel nostro paese, ma passarono anche le Alpi per cercarvi quel capitale straniero che doveva, secondo il Governo, secondo i fautori della legge, ravvivare le nostre esauste vene economiche.

Ma anche dopo il convegno di Lucerna, anche dopo tanti annunzi che si ebbero per la stampa, che il contratto dovesse ottenere sollecita esecuzione, come dissi, tutto rimase in progetto; soltanto vi furono movimenti disordinati e violenti di speculazione che spinsero i corsi delle azioni degli stabilimenti interessati nella nuova concessione in su e in giù vorticosamente cagionando le solite rovine dei molti e l'arricchimento dei pochi, scuotendo sempre più il nostro credito, e danneggiando fors'anche codesti stabilimenti al cui beneficio pareva destinato il nuovo credito fondiario.

Infine, con l'annunzio della nuova concessione restavano paralizzati i vecchi istituti i quali per

la legge del nuovo credito fondiario, venivano ricacciati nelle antiche zone.

Talchè si andava incontro al pericolo di non avere nè il nuovo credito fondiario, nè i vecchi, che potessero funzionare come per l'avanti.

Ed allora parve opportuno a me e ad altri che eransi interessati dell'argomento nella discussione avvenuta alla Camera di dovere interpellare il Governo sui suoi intendimenti e sui motivi della inesecuzione della legge, sebbene a me ed a qualcun'altro, che quella legge stimammo improvvida e contraria agli intenti stessi che forse si proponeva, questa non esecuzione potesse sembrare tutt'altro che infausta per il paese. La crisi ministeriale impedì al ministro di agricoltura caduto di rispondere alla nostra interpellanza. Il nuovo ministro rispose però anche più esplicitamente del suo predecessore che nulla avrebbe fatto oramai dopo così lungo indugio senza interpellare nuovamente la Camera e senza prima informarla delle risoluzioni del Governo. Però conviene che io aggiunga che, mentre, nei primi giorni di gennaio, pareva che tutta questa famosa combinazione bancaria fosse andata completamente a monte, pochi giorni appresso si annunziò che le trattative fra i banchieri erano state efficacemente riprese e che il 7 febbraio si sarebbe costituita la nuova società e che questa avrebbe chiesto immediatamente la concessione al Governo.

E così avvenne e, in quel giorno, fu infatti costituito il nuovo Istituto con un capitale di 40 milioni dei quali 15 assunti dalla Banca Nazionale, 5 in contanti e 10 in 594 crediti ipotecari già emessi, 4 milioni e mezzo, dal solo Credito immobiliare diretto dal commendatore Giacomelli, 5 milioni dal Credito mobiliare, 3 milioni dal Banco Unione di Milano, 1 milione e mezzo dal Banco Sconto e sete di Torino, 1 milione dalle Assicurazioni Generali di Venezia, 5 milioni da alcuni speculatori italiani, e finalmente 5 milioni da un gruppo tedesco capitanato dal signor Winterfeld.

Il famoso capitale straniero su cui, dunque orasi fatto tanto rumore dal Governo e dai fautori della legge si riduceva a soli 5 milioni divisi, come dall'atto costitutivo, in dodici Case, le quali però avevano estesa la partecipazione anche a molte altre.

È questa una delle ragioni principali che militano a favore della mia interpellanza, e su cui mi preme richiamare tutta l'attenzione della Camera.

È certissimo, infatti, che la Camera, od almeno la sua maggioranza, si lasciò sedurre dal miraggio

del capitale straniero che sarebbe venuto in soccorso alla nostra esausta economia.

Si disse che la maggior parte del capitale azioni sarebbe stato sottoscritto da Banche e da Ditte straniere, e questa sarebbe stata la maggior garanzia del collocamento successivo troppo più importante delle cartelle od obbligazioni di Credito fondiario, che, avrebbero dovuto ascendere prima al quintuplo, e finalmente al decuplo del capitale Azioni. E tanto si era convinti di questa larga partecipazione del capitale estero, che si stabilì di porre un freno alla soverchia invasione della influenza straniera nel Consiglio d'amministrazione del nuovo Istituto; si dispose, cioè, che gli stranieri non potessero costituire che un terzo de Consiglio medesimo.

A dire il vero, a me non pareva troppo plausibile l'intervento del capitale straniero in larghe proporzioni, in materia di credito fondiario; e ciò anche perchè ho sempre creduto, con molti altri, che i debiti del nostro paese all'estero rappresentino già una cifra troppo vistosa, e cagionino gravi perturbazioni, specialmente nelle attuali condizioni economiche del paese, alla nostra circolazione.

Ma questa è una opinione mia individuale, il fatto è che tutti coloro che parlarono in favore della legge (e credo tutti coloro che la votarono) si informarono invece al concetto, che fosse benefica l'invasione del capitale straniero.

Or bene, signori, a me pare che la delusione non possa oggi essere più completa.

Solo cinque milioni di capitale estero, appena un ottavo del capitale sociale; tutto il resto si chiede all'economia nazionale, che si dipinge così anemica o per dir meglio si chiese e si ottenne da stabilimenti le cui condizioni non sono un mistero per nessuno.

Il Governo poi fu male consigliato quando tentò questa combinazione, con la quale dimostrò di non aver avuto davvero per il Credito nazionale quel pensiero che pur diceva di avere, e che lo induceva a presentare anche questo disegno di legge.

Imperocchè lo sbatacchiare a questo modo all'estero una concessione preziosissima, come quella del monopolio o privilegio del credito fondiario, non può essere un atto provvido per il nostro credito, per cui anzi non può che avere prima o poi le più penose conseguenze.

Infatti, se osserviamo gli altri paesi, troviamo che il credito fondiario, nelle stesse condizioni press'a poco in cui verrebbe stabilito da noi, rappresenta un valore quotato con altissimi prezzi.

Basta citare il *Credit foncier* francese, che ha un prezzo di 1600 lire e quindi un premio di oltre 1000 lire sul capitale versato.

E notate che questo premio è stato moltiplicato cinque o sei volte, perchè il capitale fu aumentato da 12 a oltre 100 milioni, e quindi per i fortunati primi possessori di quei valori un titolo del Credito fondiario rappresenta non meno di 5 o 6,000 lire, a confronto delle 500 che l'hanno pagato. E così un titolo del *Credit Foncier* Austriaco da 500 lire è salito a 1000, mentre trattasi d'un Istituto assai menò grandioso del *Credit Foncier* francese. Io ritengo quindi che il Ministero fosse pessimamente consigliato ad andare ad offrire all'estero la compartecipazione all'istituto di credito fondiario alla pari, senza verun premio o corrispettivo, quando non era nemmeno certo che in tali condizioni, così invidiabili, fosse accettato.

No, il Governo non doveva esporre il credito nazionale a questa iattura.

È vero che qui furono esposte le cose in tutt'altro modo, fu detto cioè che gli utili di codesto stabilimento non potevano essere che scarsissimi. Ma ciò non risponde alla verità delle cose, non risponde alla quotazione di valori identici, che ho accennato e non risponde a fatti, di cui ognuno può facilmente rendersi conto.

Invero, se calcoliamo la sola commissione di 45 centesimi moltiplicata per 5 con l'emissione delle obbligazioni e che si estende a tutti i mutui, noi abbiamo un interesse pel capitale impiegato nel credito fondiario di 6,75 per cento.

Se poi veniamo all'ultima conclusione, che è l'emissione del decimo delle obbligazioni sul capitale azioni, noi ci spingeremo fino al 9 per cento di dividendo. Ora io domando: qual'è l'azione che, fruttando un interesse del 9 per cento, non dia luogo ad un premio vistosissimo. E qui, non voglio dire tutte le ragioni che non hanno fatto apprezzare all'estero un tanto beneficio, io le adombrerò forse nella seconda parte della mia interpellanza. Ma ben se ne devono render conto coloro che hanno avuto mano in pasta in codesta faccenda. Per ora io passo al punto più importante e delicato della mia interpellanza.

Il Governo introdusse in questa legge un'altra incredibile novità, almeno per me, e fu quella di sottrarre al Parlamento l'esame dei titoli dei concessionari di un tanto privilegio, mentre assicurava che la combinazione era perfettamente all'ordine, (ed i fatti in questo hanno dato torto a tale asserzione) e volle in pari tempo essere il solo giudice delle garanzie che si sarebbero necessariamente richieste a coloro che assumevano

un servizio così importante, a coloro a cui si confidavano le sorti della nostra agricoltura, dei maggiori interessi del paese. A me e ad altri una tale esigenza pareva assolutamente enorme.

Poteva intendersi, infatti, il silenzio dei nomi in una legge come quella del 22 febbraio 1885, che è legge di libertà e di concorrenza, che accorda, sotto certe condizioni, a chiunque, l'esercizio del credito fondiario. Eppure codesta legge, presentata, se ben ricordo, alla Camera dall'onorevole Grimaldi, nominava espressamente gli istituti che dovevano esercitarlo in forza delle disposizioni della legge stessa. Ma la legge del 17 luglio 1890 toglieva, in gran parte almeno, a codesti istituti il privilegio, per concederlo esclusivamente ad una nuova Società.

Trattandosi però di un contratto unico e determinato, non era conveniente, non era legittimo, secondo me, che il Governo togliesse tutto ciò all'esame della Camera. Così non fu fatto mai e così non doveva farsi.

Che cosa avrebbe detto il Parlamento del 1868, se l'onorevole Menabrea avesse voluto sottrarre al giudizio della Camera i titoli degli assuntori del monopolio della Regia? Che cosa avrebbero detto gli uomini di opposizione di quel tempo?

Io, lo ricordo ancora, l'onorevole Lanza scese dal seggio di presidente per combattere quei contratti; e si credè, anzitutto, nel diritto e nel dovere di esaminare i titoli dello stabilimento di credito a cui il Governo si proponeva di cedere il monopolio di quell'industria. Ed io ritengo che il monopolio attuale, o privilegio che sia, che abbraccia tutti quanti gli interessi dell'agricoltura e della produzione nazionale, ha molto maggiore importanza, in fondo, della concessione della Regia dei tabacchi.

L'onorevole Lanza fece, senza esitazione e senza riguardo, una terribile fotografia dell'istituto che stava per assumere cotesto servizio pubblico, e che era lo stesso credito mobiliare che è implicato nell'attuale credito fondiario; e voi sapete che quel discorso coraggioso valse poco più tardi all'onorevole Lanza le più splendide dimostrazioni di fiducia, cioè la sua nuova nomina a presidente della Camera, contro il candidato ministeriale che l'aveva sostituito dopo il trionfo della Regia, e quindi la presidenza del Ministero.

Però non mancarono, anche ora, coloro che non si acquetarono all'atto autoritario del Governo e chiesero schiarimenti su argomento così delicato e vitale. L'onorevole Maggiorino Ferraris, che parlò, in quel giorno, prima di me, accennò al pericolo che l'operazione del credito

fondiario fosse una semplice operazione di speculazione, lanciata a premio di pochi operatori e, in pari tempo, stigmatizzò alcuni istituti di credito, i cui titoli erano scesi, in meno di tre anni, dal valore di 100, a 50, o 60, rivelando, com'egli diceva, uno stato di disordine che sicuramente derivava o da poca abilità o da poca onestà.

Quindi veniva in questa conclusione: "Una delle grandi società che era in testa del movimento di rialzo nel 1887 e che è oggi considerata da quasi tutti i giornali, come un probabile aspirante o concorrente al nuovo credito fondiario, ha visto, in poco tempo, le sue azioni fare addirittura dei salti da capriolo. Nel 1885, queste azioni avevano 262 lire di versato. Nel 1887 si trattava di raddoppiare il capitale della Società. Il Consiglio di amministrazione annunziando che stava per raddoppiare il capitale versato, corrispondeva sulle azioni un dividendo del 27,40 per cento. (Oh! oh!)

"C'è poco da urlare; è così, non lo dico io, e pur troppo sussiste il fatto.

"Le azioni, che non avevano allora che 280 lire di versato, salivano a 1,247 lire, e questa si chiamava, in allora, la mirabile espansione del credito italiano!

"Appena compiuto il versamento della seconda metà del capitale, le azioni, che, come ho detto, avevano 280 lire di versato, salirono gradatamente a 500 lire di versato, ed il valore di Borsa, al 30 marzo passato, era di 490 lire (*Senso*), (oggi-giorno credo che sia di 400 lire); "ed il dividendo del 7 per cento."

L'onorevole collega Maggiorino Ferraris, in mezzo alle approvazioni della Camera, aggiungeva:

"Ora, o signori, quando ci troviamo di fronte a questi esempi che, in proporzione minore (lo dichiaro ad onore del nostro paese), si potrebbero ripetere per altri istituti; quando vedete una istituzione, che è alla vigilia di emettere le proprie azioni, annunciare un dividendo del 27.40 per cento, e dopo emesse le proprie azioni, scendere al 7 per cento; quando vedete delle azioni che da un valore di 1,500 discendono a 490, quando sentite, a torto lo spero (ho questa fiducia nel Governo; ho questa fiducia nel paese), quando sentite non pochi giornali dire che il movimento di ripresa di queste azioni comincia di nuovo, da che è stato presentato il disegno di legge sul nuovo credito fondiario; credo che bisogna rompere tutti gli indugi; credo che ognuno di noi deve sentire alta e forte la responsabilità del proprio do-

vere che qui adempio; credo che ciascuno di noi, anche a costo di odii, anche a costo di ire di qualsiasi specie, deve compiere francamente il proprio dovere. Io credo che ciascuno di noi debba dire seriamente al Governo: se queste istituzioni, che hanno perturbato il credito italiano durante un periodo qualsiasi, si presenteranno a voi per chiedere concessioni che furono sancite dal Governo e dal Parlamento italiano, dovete respingerle. » (*Bene!*)

« Perchè ognuno di noi, finchè qui resta deve fare il proprio dovere in nome della moralità, in nome del credito pubblico, con la ferma persuasione che il giorno in cui avremo restaurato la abilità e la serietà delle nostre istituzioni di credito, potremo francamente guardare in fronte all'Europa, ed essere sicuri che il credito italiano sarà assiso su quelle basi granitiche, che sono nel nostro comune desiderio. (*Vive approvazioni!*) »

Ma queste eloquenti parole, giustamente approvate dalla Camera, le ha ascoltate il Governo?

Si può oggi assicurare che codesti istituti così qualificati dall'onorevole collega Ferraris, in mezzo alle approvazioni della grande maggioranza della Camera, non facciano parte della combinazione del credito fondiario?

Purtroppo io credo che no. Dopo l'onorevole Ferraris, ebbi io l'onore di parlare, e mi permisi di chiedere, senza perifrasi, se gli stabilimenti del Credito mobiliare, della Banca generale e del Credito immobiliare facessero o no parte della combinazione del credito fondiario, dopo aver dimostrato che le azioni di codeste banche, che già avevano perduto fino a 600 e 700 lire per ciascuno dei corsi di appena due anni avanti e che tutto accennava che tendessero a corsi ancora più bassi, erano alzate in pochi giorni, dall'aprile al maggio 1890, e, quando si acquistò la certezza che il Governo presentava alla Camera questo infelice disegno di legge, erano rialzate dico quale di 100, quale di 150 lire. Tutti dicevano, è impossibile il negarlo, che l'unica ragione del rialzo era la partecipazione di questo istituto al nuovo grande stabilimento del credito fondiario.

A questa mia domanda, che mi pareva ben legittima soprattutto dopo gli applausi con cui la Camera aveva accolte le parole del collega Ferraris, l'onorevole relatore della Commissione, certo col buon assenso del Governo, mi rispondeva che nessuno degli stabilimenti, cui io aveva alluso o meglio nominato, avrebbe potuto par-

tecipare al nuovo istituto, nè influire direttamente od indirettamente in questo campo a detrimento delle operazioni dei mutui fondiari.

« Che se vi hanno ancora (aggiungeva l'onorevole relatore), dopo tutta la dolorosa esperienza del passato, degli azionisti così ingenui di lasciarsi abbindolare da sindacati di tanta malafede da valersi dell'ignoranza del pubblico e d'interpretare la nostra discussione, che dovrebbe essere ed è affatto serena e ristretta all'interesse generale, per fare alzare artificialmente il valore di alcuni titoli, noi qui dobbiamo col tenore stesso della legge e delle sue precise disposizioni porli in guardia e prevenirli che erroneamente ed a tutto loro danno saranno coteste spogliazioni e che il nostro disegno di legge rimuove e respinge da sè tutti gli speculatori di cattiva fede. (*Benissimo!*) »

Parole d'oro che dovevano far credere che il Governo nulla veramente avesse a che fare con cotesti stabilimenti di speculazione, i quali potevano andare per la loro strada, ma non potevano mai esigere che a carico degli interessi maggiori del paese si porgesse modo di riparare ai loro travimenti.

Io, dopo queste dichiarazioni, così nette del relatore della legge, che ebbe una parte così cospicua nella discussione della legge stessa, che parlò così spesso a nome del Governo e nel silenzio del Governo stesso, rimasi, dico il vero, pel momento completamente rassicurato non potendo credere che il Governo disdicesse col fatto quello che a suo nome si assicurava qui dentro alla Camera.

Ma pur troppo ciò che oggi avviene mi dà il diritto di ritenere che quelle parole non hanno seguito i fatti; e anzi quelle parole sono state disdette, nel modo il più incredibile, dai fatti.

Pochi giorni dopo la promulgazione della legge, cominciarono infatti (come ho accennato) i giornali a narrare le pratiche dei direttori degli stabilimenti suaccennati coi banchieri esteri per dar vita al nuovo istituto: cominciarono e proseguirono fino agli ultimi momenti le storie dei negoziati degli accordi, dei dissensi fra un istituto e l'altro, così nostrali, come stranieri.

Ed, in mezzo a tutto questo, oscillazioni e movimenti dei mercati, che fondavansi esclusivamente, sulla esecuzione o non esecuzione della legge, e che dettero luogo ai più legittimi sospetti.

Io, quindi, ora, senza volermi troppo dilungare su un argomento così delicato e doloroso mi credo in dovere di domandare agli onorevoli ministri se essi credono conveniente che gli stabilimenti di speculazione sopraindicati, le cui azioni hanno sofferto in questi ultimi tre anni un progressivo

deprezzamento, i cui titoli sono oggi molto al di sotto della pari, partecipino al nuovo credito fondiario. Io domando ai signori ministri se la Banca Nazionale concorra al nuovo grande Istituto con soli cinque milioni di capitale effettivo e con dieci milioni del vecchio istituto di credito fondiario affidato alla Banca stessa; domando al Governo perchè i capitalisti stranieri si sono, almeno nella più gran parte, ritirati; domando, in fine, se in tali condizioni esso Governo crede che possa sorgere un istituto quale fu annunziato, quale la Camera credette che dovesse essere, intento unicamente al risorgimento dell'agricoltura nazionale, al risveglio di una sana attività economica nel nostro paese! D'altronde io so che la concessione ancora non fu accordata e spero, quindi, che il Governo presente non vorrà pregiudicare per proprio conto una questione che esso non ha portata alla Camera e di cui non ha alcuna responsabilità. E tanto più nutro questa speranza inquantochè ricordo le dichiarazioni di alcuni degli uomini più competenti, che formano l'attuale Gabinetto, in questo argomento.

L'onorevole Branca, che faceva parte della minoranza della Commissione, dopo avere mostrato anche lui che la sola giustificazione della legge sarebbe stata un largo concorso del capitale straniero, dubitando all'ultimo momento che a ciò si potesse riuscire, con quella previdenza che lo distingue, diceva.

“ Di fronte ad un Istituto ridotto a piccole proporzioni, io naturalmente esito.

“ Se questo Istituto pur con pochissima utilità, non producesse alcun danno, io lo accetterei ad occhi chiusi, ma produce un danno. E il danno è questo.

“ Noi abbiamo, come diceva, 8 Istituti, i quali hanno avuto sino ad 800 milioni di circolazione di cartelle; ed anche oggi ne mantengono in circolazione circa seicento.

“ Si dice che non si può parlare di monopolio. Ma io rispondo, l'Istituto che vuole stare nella propria zona senza uscirne in base alla legge attuale, può starci, perchè il mutuo non è obbligatorio. Per cui non si può dire che sia un beneficio dell'Istituto di perdere una facoltà che può esercitare o no, secondo che gli convenga. Quindi è certo un danno che s'infligge agli Istituti che ora esistono.

“ Ma v'è un secondo danno, ed è quello che recate ai possessori di terre e di case. Poichè altro è che ciascuno possa sperimentare 8 Istituti, altro è poterne sperimentare due, e in Roma tre.

“ Ma v'è di più, che questo Istituto organizzato

più che altro per la speculazione sulle azioni, tra gli altri fini si proporrà quello di speculare sulle cartelle, e cercherà per mezzo di arbitraggi di far discendere le cartelle degli altri Istituti, per poi comprarle, e quindi venderle a più caro prezzo; e così si avrà un elemento di perturbazione in un valore il quale dovrebbe avere i maggiori caratteri di stabilità. Ecco il danno.

“ Voi concedete un monopolio per 20 anni; ma perchè volete precludere la via ad una combinazione di questi nostri Istituti nazionali per creare essi un grande Istituto? Perchè precludere la via ai capitalisti italiani?

“ Del resto, quando l'Istituto è ridotto a così piccole proporzioni, credete voi che esso possa essere più efficace di un Istituto fondiario come quello della Banca Nazionale, che era appoggiato ad una Banca di prim'ordine? O di un Istituto di credito come la Cassa di risparmio di Milano o del Banco di Napoli?

“ L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha detto testè che uno dei vantaggi di questo disegno di legge è precisamente questo di separare l'Istituto fondiario dalla Banca Nazionale come Istituto di circolazione.

“ In questo può esserci qualche cosa di vero, ma la separazione era possibile farla senza creare un nuovo Istituto con così larga partecipazione, non di capitale, ma d'influenza straniera. Di capitale straniero io vorrei che ne venisse a fiumi, ma però non con questa influenza straordinaria ed eccezionale.

“ Io ho detto quali sono le ragioni che mossero la minoranza della Commissione, che pur faceva tacere uno scrupolo dinanzi all'utilità di determinare una larga corrente di capitale straniero in Italia. Saremo altresì pronti ad accettare quelli emendamenti che giovino a migliorare la legge.

“ Quando lo scopo cui si mirava venga meno o sorga un piccolo Istituto, il quale potrà fare qualche bene, ma che nel tempo stesse arrecherà anche dei mali, come quelli che ho dovuto esporre alla Camera; io credo che tutti noi, deputati e ministri, dobbiamo vedere se, non avendo realizzato quello che era, direi così, l'ideale che molti s'aspettavano da questo Istituto, sia utile d'accontentarci di questo disegno rabberciato che ora ci si presenta con l'articolo 3 „.

Io mi permetto qui di domandare al Governo, se gli altri Istituti di credito fondiario, che hanno esercitato, checchè si dica, questo servizio con grande beneficio del paese, sieno stati almeno invitati a prender parte alla nuova combinazione. Ho detto che codesti Istituti, ad onta delle de-

nirazioni a cui furono fatti segno; nonostante le indebite osservazioni del Governo e della Commissione (*Rumori*) hanno esercitato con benemerita, questo importantissimo servizio, poichè essi hanno raggiunto la cifra di 731 milioni di mutui, con un aumento così di 50 milioni pur sull'esercizio precedente.

Ritengo come l'onorevole Branca, e come altri dentro e fuori di questa Camera, che fatale sia la diminuzione che soffriranno codesti benemeriti Istituti per la concorrenza del nuovo Istituto (*Rumori*) che recherebbe ad essi i più gravi fastidi, le più gravi perturbazioni. Il fatto delle Banche d'emissione è una prova di ciò che può portare la guerra dei grossi ai piccoli.

Dunque concludo questo già troppo lungo discorso col domandare all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio quali sono state le pratiche con gli altri Istituti dell'antico credito fondiario e quali sieno state le risposte da essi date.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino, che ha una interpellanza sullo stesso argomento.

Ferraris Maggiorino. La questione del credito fondiario, oggetto dell'interpellanza che ebbi l'onore di presentare alla Camera, può riguardarsi sotto due aspetti, in ordine, cioè, alla sua conformità, alla legge del 1890, ed alle condizioni economiche, principalmente, degli Istituti che aspirano alla concessione.

Sulle condizioni economiche ed anche di altra indole di alcuni degli Istituti, che hanno aspirato a questa concessione, ho avuto occasione di parlare altre volte alla Camera nella tornata del 20 giugno. Le mie dichiarazioni furono oggi ricordate dall'onorevole Diligenti, il quale ne aggiunse altre delle sue. Su questo punto io spero che l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio vorrà dare alla Camera quelle spiegazioni, che crederà opportune.

Viene in secondo luogo la questione legale; cioè se l'Istituto quale è progettato, sia o no conforme allo spirito ed alla lettera delle leggi in vigore, e più particolarmente delle leggi del 1885 e del 1890, in materia di credito fondiario.

La Camera ricorderà che, quando ebbi l'onore di annunciare la mia interpellanza insieme ad altri colleghi, l'onorevole Fagioli, che faceva parte della Commissione per la legge del credito fondiario, o che fu tanta parte nei lavori di quella Commissione, espresse l'avviso che il progettato Istituto non fosse conforme alla legge del 1890. Io amarei, se la Camera lo consente, che

l'onorevole Fagioli potesse svolgere anzitutto la sua interpellanza, perchè il parer suo sarebbe di guida a me, e darebbe anche occasione al Governo di far delle dichiarazioni precise intorno alla legalità, o no, dell'Istituto progettato.

Quindi, per non abusare della cortesia della Camera, vorrei pregare l'onorevole presidente, vorrei pregare la Camera, di essermi tanto benevoli di consentirmi di rinunciare allo svolgimento della mia interpellanza e di accordarmi soltanto facoltà di prendere brevemente atto delle dichiarazioni, che l'onorevole ministro di agricoltura vorrà fare su i due punti, che sono stati presentati; felice se potrò associarmi alle dichiarazioni del Governo, dolente se dovrò dissentire da esso e ricorrere a quei mezzi, che crederò opportuni per ripresentare all'uopo la questione dinanzi alla Camera.

Presidente. Dunque rinunzia a svolgere la sua interpellanza, riserbandosi il diritto, che le compete, dopo che avrà parlato il ministro di agricoltura.

Ferraris Maggiorino. Precisamente!...

Non ho però bisogno di aggiungere quello che altra volta dichiarai, che, cioè, per quanto sia stato un avversario della legge del 1890, desidero il rispetto di quella legge, poichè credo che sia una condizione essenziale della vita pubblica il rispetto alle leggi dello Stato, nella esecuzione loro. Desidero soltanto che questa sia fatta in modo conforme, non solo allo spirito ed alla lettera della legge stessa, ma anche nell'interesse, bene inteso, della economia nazionale, alla quale il nuovo Istituto di credito fondiario deve provvedere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fagioli per isvolgere la sua interpellanza, che tratta lo stesso argomento di quella dell'onorevole Diligenti.

Fagioli. Io ringrazio in primo luogo l'onorevole amico mio Maggiorino Ferraris delle cortesi parole, con le quali ha voluto accompagnare la sua dichiarazione di cedere a me lo svolgimento della questione giuridica, che si solleva a proposito della esecuzione della legge del 1890 sul credito fondiario.

Io amo anzitutto dichiarare che non mi associo affatto, me lo perdoni l'onorevole Diligenti, alla maggior parte delle considerazioni, che egli ha svolto poco fa, le quali si riducono ad una postuma critica della legge.

La legge sul credito fondiario buona o cattiva che sia è ormai una legge dello Stato, e come diceva assai saviamente il mio amico l'onorevole

Maggiorino Ferraris, l'ufficio del Governo è quello di farla rispettare e di farla eseguire integralmente. L'ufficio nostro ora è di vedere se questa legge si viola, non indagare se si poteva per avventura fare la legge migliore, se abbia dei difetti, se sia stata combattuta o difesa da questo o da quel deputato.

Ciò premesso, io amo di fare un'altra dichiarazione prima di entrare nell'argomento, ed è questa: che io non nego il diritto a qualunque collega nostro di sindacare la posizione economica e morale dei partecipanti ad una società che richieda privilegi dallo Stato: per conto mio dichiaro che non intendo di mettermi su questo terreno. Io mi limito ad esaminare se il Governo, nelle condizioni in cui si trova la società che si è costituita, è obbligato a concedere il privilegio, che la legge riserba all'arbitrio suo, per mezzo di decreto Reale promosso dal Ministero di agricoltura e commercio, sentito il Consiglio dei ministri.

Limitato così il campo della questione, io debbo ricordarc, se la Camera me lo consente, come questa questione è sorta, come è stata portata dinnanzi alla Camera.

La Camera ricorderà che i giornali avevano parlato della costituzione di una Società per l'esercizio del credito fondiario. All'annuncio del come la Società andava a costituirsi quale risultava dai giornali del tempo, tre interpellanze furono presentate, quella dell'onorevole Diligenti, quella dell'onorevole Maggiorino Ferraris e la mia. In allora il Gabinetto dichiarò che avrebbe risposto alle interpellanze, e fu fissato il giorno della discussione. Noi insistevamo perchè il Gabinetto dichiarasse, che la questione intanto avrebbe dovuto rimanere impregiudicata. Il Gabinetto non diede una risposta pienamente rassicurante. Ci furono dichiarazioni che parvero non interamente concordate fra i ministri del tempo.

In ogni modo un fatto pubblico è avvenuto, cioè la costituzione regolare per atto notarile della nuova Società del credito fondiario in Roma.

Quest'atto notarile ci fece sapere che la Società si era costituita per l'appunto come i giornali avevano annunciato. Un altro fatto è avvenuto. La Società, come era suo dovere, in esecuzione dell'articolo 91 del Codice di commercio, presentò lo Statuto e il contratto sociale alla cancelleria del Tribunale, e il Tribunale ratificò questo contratto. Anzi mi preme di fare osservare fino da questo momento, che il Tribunale non solo riconobbe che il contratto sociale era in regola con le disposizioni del vigente Codice di commercio, e questo era ufficio e competenza sua, ma

trovandosi in via, fece anche un passo di più, e disse che il contratto era conforme anche alla legge del 17 luglio 1890.

Ora, per quanto sia grande il rispetto dovuto al Tribunale, il sapere se il contratto sia in conformità della legge del 12 luglio 1890 è proprio competenza del Governo e responsabilità sua. Onde, con tutta la riverenza dovuta ai responsi dell'Autorità giudiziaria, su questo io dirò al Tribunale di Roma: *ne sutor ultra crepidam*.

Premesso ciò, l'interpellanza si presenta nelle identiche condizioni di prima, salvo che è avvenuta la stipulazione regolare del contratto, e la dichiarazione giudiziale che questo contratto è in regola con le disposizioni del Codice di commercio.

L'onorevole ministro Chimirri, quando d'accordo con gl'interpellanti acconsentì che l'interpellanza fosse svolta oggi, dichiarò lealmente che nel frattempo non si sarebbero mutate le condizioni di fatto della questione. Dunque noi ci troviamo veramente di fronte a una questione che è intatta, quella cioè che riguarda l'esercizio dell'autorità del Governo nel concedere il privilegio. Il Governo, io devo ritenere, è pienamente libero di concederlo o di non concederlo, a seconda che giudichi se la società che glie lo richiede si trova nelle condizioni previste dalla legge sul credito fondiario del 17 luglio 1890.

Si trova nelle condizioni previste dalla legge del 17 luglio 1890 quella società che si è costituita in Roma, la società, il cui statuto è approvato dal tribunale civile e penale di Roma?

A me pare di no e per due ragioni: la prima per la qualità delle persone (parlo della qualità giuridica, perchè, come ho detto, del loro valore e della loro rispondenza economica non faccio questione) che entrano a formare questa società e a versare il capitale occorrente; e in secondo luogo per la costituzione del capitale sociale stesso e per il modo con cui questo capitale fu versato.

Cominciamo dalla prima: La Camera sa che la società, costituitasi, ha messo insieme un capitale di 40 milioni, nel quale concorre per 15 milioni la Banca Nazionale del regno d'Italia come istituto di credito fondiario. Io non ho bisogno di assicurare la Camera che la Banca Nazionale vi concorre come istituto di credito fondiario, perchè ho davanti l'atto costitutivo nel quale la Banca stessa dichiara che interviene come istituto di credito fondiario.

Posto ciò, l'intervento della Banca Nazionale, come istituto di credito fondiario, nella nuova

società concessionaria del privilegio del credito fondiario, è stato preveduto nella legge? È stato deciso come potesse avvenire? Sì: basta leggere l'articolo 21 della vigente legge del credito fondiario.

Quell'articolo dice:

“ Ognuno degl'Istituti predetti (ossia degl'istituti che esercitavano, prima della legge, in Italia, l'Istituto di credito fondiario) che parteciperà alla creazione del nuovo Istituto, cesserà di funzionare come Istituto autonomo di credito fondiario.

“ La nuova Società assumerà la massa di tutti i mutui fatti dall'Istituto partecipante e li considererà come mutui fatti direttamente, per modo che nella facoltà concessale e nei limiti prefissi dalla legge di creare ed emettere proprio cartelle fondiarie, la nuova Società dovrà computare le cartelle dell'Istituto partecipante come se fossero cartelle di sua creazione ed emissione. ”

Dunque la Camera vede che la dizione dell'articolo è chiarissima; gl'Istituti esistenti possono entrare a far parte del nuovo Istituto a condizione di rinunciare all'esercizio del credito fondiario, e di portare nel nuovo Istituto il proprio patrimonio destinato al credito fondiario non solo, ma anche tutte le operazioni di credito fondiario.

Nè questa disposizione può essere pretesto a difficoltà d'interpretazione.

Perciò la Camera mi dispenserà dal leggere la relazione ministeriale fatta di pieno accordo dai ministri Miceli, Giolitti, Seismit-Doda e Zanardelli, che precede il disegno di legge presentato alla Camera, nella quale relazione è detto chiaramente che gli Istituti devono entrare, se vogliono, con tutto intero il loro patrimonio la loro gestione, debiti e crediti.

Per formulare questo concetto si era dettato in quel disegno di legge l'articolo 11, il quale è del seguente tenore:

“ Gli Istituti attuali possono, rinunciando all'esercizio del credito fondiario, concorrere alla formazione del nuovo Istituto, a norma dell'articolo 12. ”

Nelle lunghe discussioni della Commissione che elaborò il disegno di legge, che poi fu posto dinanzi al Parlamento, questo tema si è largamente trattato, e questo lo posso dire senza rivelare nessun segreto, poichè basta leggere la dotta e diffusa relazione presentata dall'onorevole Roux, per trovarvi chiaramente la traccia di questo pensiero.

Siccome tutti i mutui sono garanzia delle cartelle emesse, così non è possibile pensare di tenerne in serbo una parte, e fare entrare soltanto il

resto nella gestione del nuovo Istituto, perchè altrimenti si verrebbe a pregiudicare quella garanzia che spetta a tutte le cartelle emesse, la qual garanzia, per dirla coi giuristi, è proprio *tota in toto, et tota in qualibet parte*. E nella relazione è detto manifestamente che appunto per questo si è scartata qualsiasi ipotesi di partecipazione parziale degli Istituti esistenti nel nuovo Istituto del credito fondiario, per non ammettere che questo dilemma: o non entrare, od entrare con tutta intera la propria gestione.

Dicendo questo, io rispondo evidentemente ad una obbiezione che ho sentito muovere fuori di qui, la quale vorrebbe sostenere questo meccanismo del nuovo Istituto, come strettamente legale, affermando che il caso della partecipazione parziale, è un caso non previsto; che essendo un caso non previsto dalla legge non si può dire che sia proibito, perchè gli atti che uno può fare, non può essere impedito di farli, quando la legge non lo vieti espressamente. Ma, come diceva poco fa, basta leggere i documenti che si riferiscono a questa legge, per trovarvi la prova più evidente che il caso si è previsto, e si è motivatamente escluso, per rispetto al diritto dei portatori delle cartelle fondiarie, e perchè si volle mantenuta intatta quella garanzia che le cartelle avevano in omaggio al diritto del portatore e alla fede pubblica, alla quale non si deve mai venir meno.

Poi intendiamoci. Questo ragionamento a cui ho accennato prima, sarebbe buono se si trattasse di una disposizione, di una norma generale di diritto, ma non è più buono in materia di privilegio.

Quando io, come nel caso attuale, accordo un privilegio, e lo accordo a quelle condizioni determinate, nessuno che non si trovi in quelle condizioni, può invocarlo; nessuno può neppure venire a dire: posso invocare il privilegio, perchè non vi siete occupato di me. No, io il privilegio l'ho accordato a quelle persone determinate, e sotto quelle date condizioni. Fuori di quelle non vi è privilegio, perchè il privilegio deve essere interpretato (tutti me lo insegnano) ristrettamente.

Dunque sotto questo punto di vista mi pare giusto, che la Banca Nazionale, come Istituto di credito fondiario, non possa partecipare alla formazione del nuovo Istituto, se non apportandovi tutto intero il suo patrimonio, tutti i propri debiti e crediti.

Ed ora vengo alla seconda parte della questione, a quella cioè che riguarda la costituzione del capitale sociale.

L'articolo 3 della legge sul credito fondiario prescrive che “ la Società si intenderà costituita

quando sarà sottoscritto e versato il capitale di almeno 50 milioni di lire se parteciperanno a questa sottoscrizione alcuni degli attuali Istituti di credito fondiario a norma degli articoli 20 e seguenti della presente legge. „ È anche ricordato l'articolo 20 e seguenti perchè ivi è detto che vi debbono partecipare con l'intero patrimonio.

“ Nel caso che non vi partecipi alcuno degli Istituti preesistenti, la nuova Società potrà costituirsi allorchando il capitale versato sia di 30 milioni. „ La Camera ha inteso che il capitale costituito è di 40 milioni, ma è costituito con l'intervento della Banca Nazionale, la quale dichiara nel contratto sociale di intervenire come credito fondiario della Banca Nazionale, che ha il capitale di 30 milioni versati, la sede in Roma ed è rappresentata in Roma dal suo direttore signor Giovanni Mirone. È costituita dunque colla partecipazione e l'intervento di uno degli enti che esercitano credito fondiario attualmente. Ora, se la legge mi dice che la Società si intenderà costituita quando sarà sottoscritto e versato il capitale di 50 milioni di lire, se partecipano a questa sottoscrizione alcuni degli attuali Istituti di credito fondiario, la conseguenza ovvia e manifesta è che per dichiararsi costituita la Società nelle condizioni dalla legge prescritte ed ottenere la concessione del privilegio del credito fondiario, occorre sia sottoscritto e versato un capitale di 50 milioni.

Io avevo inteso da alcuni parlare di una obiezione che si desumerebbe dalla doppia figura che presenta la Banca Nazionale, cioè di Istituto di emissione da una parte, di Istituto di credito fondiario dall'altra.

Si diceva: i quattrini non hanno nome; se la Banca Nazionale porta cinque milioni in contanti, questi cinque milioni li porta in quanto è Banca Nazionale ed istituto d'emissione. Ma a questa obiezione viene a mancare il fondamento, quando si legge lo statuto sociale in cui esplicitamente è affermato che essa interviene come Istituto di credito fondiario e vi porta cinque milioni della sua riserva, destinati a garantire delle operazioni di credito fondiario. Quest'obiezione non può più valere e rimane patente che di fronte alle disposizioni di legge, dato l'intervento della Banca Nazionale, come Istituto di credito fondiario, la società non può dirsi regolarmente costituita, finchè non sia sottoscritto e versato il capitale di 50 milioni e non quello di 40 che risulta sottoscritto e versato dall'Istituto che si è costituito in Roma.

Ma oltre tutto ciò mi si consenta di aggiun-

gere una parola, circa il modo con cui questo capitale venne costituito.

A costituire questi 40 milioni ci entrano 10 milioni di mutui ipotecari che la Banca, come Istituto di credito fondiario, aveva fatto; prova anche questa maggiore, se fosse necessario ricorrere ad altre prove, che la Banca Nazionale intervenne nel nuovo Istituto di credito fondiario, non come Banca di emissione, ma veramente e precisamente come Istituto di credito fondiario.

Essa vi porta 10 milioni dei propri crediti; ma si dice: e che importa? Finalmente per disposizione di legge la nuova società deve investire il proprio capitale, prima di tutto in mutui in contanti; dunque invece d'investirlo il giorno dopo la stipulazione del contratto sociale e della concessione che il Governo farà, lo ha investito il giorno prima con 10 milioni in quelle ipoteche che si immisero dalla Banca Nazionale.

E per verità se invece di essere 10 milioni ceduti dalla Banca stessa, come Istituto di credito fondiario, fossero stati altri crediti, purchè solidi e ben garantiti, non io certo sofisticerei ed esaminerei se furono costituiti prima o dopo: l'essenziale è che ci sia la guarentigia; ma io mi ribello, quando mi trovo di fronte alla Banca Nazionale, non perchè è la Banca Nazionale, ma per la conseguenza che deriva da questo fatto.

E la conseguenza è che questi dieci milioni mentre rimangono a garanzia del credito fondiario autonomo della Banca Nazionale, andranno nel nuovo Istituto come fossero dieci milioni di numerario e serviranno quindi alla emissione decupla di 100 milioni in cartelle fondiarie, quando sarà venuto il tempo opportuno. Ora questa è proprio la magia del credito svelata; è un voler far fare a questi 10 milioni una doppia figura, come le comparse di teatro, che sono prima guerrieri, più tardi sacerdoti, ma che restano sempre gli stessi miseri tramagnini. (*Si ride*).

Ora questo è dunque certamente irregolare; e lo dico con tanto maggiore franchezza, perchè già l'onorevole Roux aveva fatto osservare questo inconveniente, e scriveva parole molto chiare contro questo sistema di far servire a doppio ufficio, a doppia garanzia, la garanzia di un Istituto di credito fondiario.

Quindi io mi sento affatto tranquillo perchè appoggiato dall'onorevole Roux che fu uno dei più efficaci sostenitori del disegno di legge.

L'epilogo di queste considerazioni è ovvio. Non c'è nè il capitale sociale richiesto dalla legge per la concessione; e per di più vi sono entrati degli enti i quali, secondo la legge, non possono

essere ammessi in quella forma in cui sono entrati a costituire la società che richiede il privilegio.

Io poi non so neanche come la Banca Nazionale abbia potuto sottoscrivere e versare questi 5 milioni, che avrebbe dovuto tenere a disposizione e guarentigia delle sue operazioni di credito fondiario.

Per cui anche di fronte a questa incognita io formulerò così le mie domande all'onorevole ministro:

Crede il Governo di poter concedere il privilegio ad una società di cui fa parte un Istituto di credito fondiario esistente, in modo diverso da quello previsto dall'articolo 21 della legge?

Crede poi il Governo, in caso affermativo, che basti il capitale sociale di 40 milioni di fronte all'articolo 3° della legge stessa?

E dato che bastasse un capitale di 30 milioni, la Banca Nazionale fu autorizzata ad apportarvi 5 milioni della sua riserva come Istituto di credito fondiario? In fine: i 10 milioni di mutui in contanti possono contemporaneamente garantire le cartelle della Banca Nazionale e servire ad una decupla emissione del nuovo Istituto? Ecco le domande che io presento all'onorevole ministro di agricoltura e commercio e sulle quali attendo con fiducia la risposta sua.

Io dichiaro che a presentare questa interpellanza non sono stato mosso da nessun sentimento di avversione verso gli Istituti che partecipano a questa operazione. Io non domando nè la testa del commendator Grillo, nè quella degli altri direttori degli Istituti esistenti. Io non sono nemmeno stato mosso dal desiderio di far valere nessuna sottigliezza di diritto *subtilitas juris* in confronto dei grandi interessi che lo Stato possa avere.

Ma io dico: se, come a me pare, colla costituzione di questa Società si viola una legge dello Stato in modo che mi pare abbastanza chiaro, prima di tutto l'autorità della legge deve esser ripristinata.

Io non desidero che ruinino gl'interessi che possono essersi formati intorno a questo tentativo di un Istituto di credito fondiario; no! Ma dico al Governo: se veramente voi credete che questo Istituto rappresenti una grande utilità pel Paese, se voi credete soltanto che impedendone la costituzione ne vengano danni gravi alla patria ed al credito suo, allora provvedete, giacchè lo potete: venite innanzi al Parlamento a chiedere dei provvedimenti i quali consentano a questo

Istituto di esistere, ma mantengano anche saldo il rispetto alla legge ed alla dignità del Parlamento. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roux.

Roux. Onorevoli colleghi; io non avrei creduto che una buona parte della discussione sul Credito fondiario fatta nel giugno dell'anno scorso si avesse oggi a ripetere, od almeno fossimo invitati a ripeterla per le parole specialmente dell'onorevole Diligenti, il quale ha rifatto in gran parte il discorso suo, e quelli dei suoi colleghi fra i quali mi ha fatto l'onore non chiesto di citarmi.

L'onorevole Diligenti ha risollevato una quantità di questioni, che le deliberazioni della Camera o la legge del 1890 diventata legge definitiva per la sua promulgazione, pareva avessero dovuto troncarsi per sempre.

Egli ha parlato qui della nazionalità e della estraneità degli Istituti, ha parlato di dubbi già sollevati nella discussione generale a proposito di qualche Istituto, che si diceva avrebbe preso parte a questa costituzione, ha risollevato, dico, quasi tutte le questioni generali già risolte allora.

Io non so se il Governo voglia oggi seguire in questa strada, nè, volendolo anche, se lo possa: io so e spero che la Camera questa strada deve appunto evitare, altrimenti resteremo sempre allo stesso punto, se dopo fatte le leggi dobbiamo ancora discutere come debbano esser fatte. Ma una questione ed una domanda principale mi piace di rilevare nelle parole dell'onorevole Diligenti, anche perchè con molto tatto furono accennate dall'onorevole Maggiorino Ferraris e dall'onorevole Fagioli.

Alludo al fatto degli Istituti, che intervengono a costituire il nuovo Credito fondiario.

L'onorevole Diligenti ha ripetuto, come dissi, la discussione sopra l'entità di questi Istituti, sopra i giuochi di borsa che essi hanno promosso attorno alle proprie azioni. Egli ha voluto portare qui sotto i vostri occhi, titoli ed azioni che riguardano Istituti privati. Io non credo veramente che una Camera possa occuparsi di questi argomenti. Può il Governo, può la Camera intervenire, quando si tratta di Istituti di emissione che sono sotto la loro tutela; è questo anzi uno dei doveri principali dello Stato; ma non credo che si possa venire a discutere l'entità maggiore o minore dei titoli speciali di un Istituto, che non ha niente a che fare col soggetto di cui parliamo.

Ma si dice: questi Istituti di cui noi abbiamo discussi i titoli, entrano a far parte del nuovo credito fondiario. Ciò non è esatto, onorevole Di-

ligenti. La cosa sarebbe stata così e anche più grave e avrebbe dato ragione a lei, quando per la formazione del nuovo Istituto di credito fondiario fosse stato accettato il disegno di legge ministeriale, e per la costituzione della Società anonima relativa si fosse semplicemente rimasti fedeli al Codice di commercio, che richiede il versamento di 3/10 del capitale, da completarsi a 10/10 durante la vita dell'Istituto. Ma appunto in ciò la Commissione ha modificato il primitivo disegno di legge. Per evitare un grave pericolo, la Commissione non ha voluto che si facessero azioni nominative, secondo il Codice di commercio, ma ha voluto che la concessione fosse fatta, non all'individuo, non alla persona, all'Istituto, ma al capitale regolarmente versato, per la fondazione del nuovo Istituto.

Diligenti. Non è vero!

Roux. Come non è vero? C'è la legge. Dico una sola cosa, che quando io apro la sottoscrizione di un capitale da pagarsi prima che l'Istituto sia costituito, io non posso sapere se intervenga Tizio o Caio, ed è superfluo esaminare donde venga il danaro contante di Tizio o di Caio, che paga l'intera azione e se il sottoscrittore sia abbastanza solido.... (*Interruzione dell'onorevole Diligenti*).

Quando si fosse rimasti nel concetto primitivo, secondo il quale era lecito pagare solamente tre decimi e concedere una mora per gli ultimi sette decimi dell'azione, allora avrei capito l'esame e la discussione sulle condizioni di chi si impegnava per il primo pagamento, perchè importava assai il sapere come avrebbe fatto a trovare gli altri sette decimi. Io comprendo che, quando un'Istituto di poco credito firma azioni nominative per 10 milioni e arriva, per esempio, a trovare 3 milioni con qualunque mezzo, dia sospetto che esso possa arrivare con buoni mezzi a procurarsi gli altri 7 milioni occorrenti. Ma quando io ho un Istituto che mi sottoscrive 10 milioni e li paga interamente, io non ho alcun diritto di scrutare l'essere di questo Istituto. La concessione in questo caso è fatta al capitale non assolutamente all'Istituto.

E poi, se la mia parola vale qualche cosa presso l'onorevole Diligenti, io avrei una preghiera da fargli; (*Interruzione*) l'onorevole Diligenti è venuto oggi stesso a fare un'interrogazione sopra le obbligazioni garantite dallo Stato vendute in questi giorni a beneficio del municipio di Roma; l'onorevole Luzzatti gli ha dato delle risposte che lo hanno soddisfatto. Ma io potrei permettermi di aggiunger altri argomenti a quelli

del ministro e dire all'onorevole Diligenti qualche altra cosa, ed è che a forza di discutere questo o quell'Istituto, a forza di discutere Roma e il suo bilancio e le leggi che abbiamo fatto per essa, noi non facciamo altro, con le passioni che sono sollevate da certuni, che nuocere in generale al credito; dissentiamo e discutiamo pure sulle leggi che siamo chiamati a fare, ma non roviniamo il nostro credito. (*Interruzione dell'onorevole Imbriani*).

Non siamo noi che abbiamo sollevato questa discussione.

Imbriani. Non è tutto netto.

Roux. Può dire quello che vuole, l'onorevole Imbriani; io non lo seguirò più oltre e tornerò al mio argomento, che non ha che fare coll'esempio citato.

Imbriani. L'avete citato voi.

Roux. L'ho citato perchè credo che la soverchia discussione anche sulle condizioni di Roma abbia gettato lo scredito sopra i titoli romani testè venduti.

Imbriani. L'operazione l'ha fatta la Banca Nazionale, la Banca privilegiata, per mezzo degli azionisti che l'hanno firmata!

Roux. Ora, nella discussione sull'intervento di Istituti, che entrano a far parte del credito fondiario, io faccio punto, perchè non voglio rilevare qui quelle denigrazioni che l'onorevole Diligenti ha creduto di fare, e contro le quali io protesto...

Diligenti. Chiedo di parlare.

Roux... denigrazioni, che noi non abbiamo mai creduto di sollevare intorno agli Istituti preesistenti del credito fondiario, denigrazioni, che non sono uscite nè dalla nostra bocca, nè dalla nostra relazione, nè dalla discussione della legge del 1890.

Tolta di mezzo la discussione sulla rispettabilità degli istituti, che prendono parte al credito fondiario, resta la gravissima questione, sollevata dall'onorevole Fagioli. (*Interruzione dell'onorevole Diligenti*). La prego di non interrompere.

Diligenti. Ed ella usi parole, che siano parlamentari.

Roux. La parola denigrazione l'ha usata lei. Noi non abbiamo mai denigrato alcuno; è lei, che viene a denigrare tutti gli Istituti, e accetta o non accetta le spiegazioni secondo le fa comodo.

Veniamo ora alla seconda parte del mio discorso, a quella che riguarda la gravissima questione, sollevata dall'onorevole Fagioli, ed appoggiata dall'onorevole Maggiorino Ferraris.

L'ho chiamata una questione gravissima, per-

chè nel modo, con cui essi l'hanno presentata, certamente non può meritare altro titolo; gravissima per la sostanza, se fosse realmente quale l'ha esposta l'onorevole Fagioli, gravissima anche per la forma severa e solenne, a cui i miei predecessori si sono attenuti discutendola.

L'onorevole Fagioli ha fatto una breve storia della costituzione di questo nuovo Istituto di credito, ed io in essa non entro.

Esattissima è stata anche la sua osservazione, alla quale mi associo, che il tribunale forse è andato più in là del suo ufficio, stabilendo la conformità dello statuto del nuovo Istituto con la legge del 1890.

Ma l'onorevole Fagioli ha detto poi: la costituzione del nuovo Istituto di credito fondiario non pare a me conforme alla legge del 1890: 1° per la qualità delle persone giuridiche che vi pigliano parte; 2° per il modo come fu costituito il capitale.

Intorno alla qualità delle persone giuridiche che vi pigliano parte l'onorevole Fagioli ha detto che noi ci troviamo innanzi a due ordini diversi di enti giuridici: quelli che non esercitavano ancora nessun credito fondiario, e quelli che già lo esercitavano quando fu approvata la legge del 1890.

Nel secondo caso l'onorevole Fagioli dice che occorre che ci atteniamo scrupolosamente all'articolo 21 della legge del 17 luglio 1890, la quale regola appunto la partecipazione al nuovo Istituto di credito fondiario fatta da Istituti preesistenti.

Ma io domando all'onorevole Fagioli: l'intervento della Banca Nazionale come Istituto di credito fondiario nella costituzione della presente Società è una partecipazione con tutte le operazioni di credito fondiario, o è una semplice sottoscrizione di capitali?

La cosa è molto differente, perchè se si tratta di partecipazione, comprendo benissimo che la Banca Nazionale deve entrare con tutte le operazioni fatte, deve entrare con la massa dei mutui fatti e delle sue cartelle da convertirsi, deve entrare con tutti i crediti ipotecari tenuti a garanzia, secondo la legge del 1885; ma qui non si tratta di una partecipazione in questa forma: si tratta semplicemente di una sottoscrizione di capitali. Ora la Banca Nazionale, è piuttosto da domandarsi, poteva sottoscrivere come Istituto di credito fondiario? Può versare un dato capitale nella nuova Società?

Ecco la questione come nettamente deve esser posta.

Ed allora in questo caso io debbo richiamare

alla memoria dell'onorevole Fagioli e dell'onorevole Maggiorino Ferraris una disposizione esplicita della legge del 1885 che riguarda tutto il capitale degli Istituti preesistenti di credito fondiario. La legge del 1885, al terzo capoverso dello articolo primo, stabilisce che le Società od Istituti di credito fondiario debbono dimostrare di possedere crediti ipotecari per un ammontare uguale alla metà del capitale versato. Questa disposizione è confermata nell'articolo secondo del regolamento, nell'articolo 57 lettera A dello stesso regolamento in esecuzione della legge del 1885.

Or bene, che cosa vuol dire questa disposizione? La Banca Nazionale, che ha un capitale di 30 milioni, per fungere e per dar mutui fondiari fino a 300 milioni, deve rappresentare, in crediti ipotecari suoi, 15 milioni di questo capitale; ma degli altri 15 milioni è assolutamente padrona di disporre nel modo che a lei piace. Ora, se veramente è questa, come è di fatto, la disposizione della legge del 1885, può avere sì o no la Banca Nazionale a disposizione 15 milioni da dare al nuovo credito fondiario come sottoscrittrice, afferente un capitale, intendiamoci bene, non come afferente tutte le operazioni di credito fondiario, ma solamente come afferente un capitale da versarsi? Ebbene, la legge del 1885 dà precisamente alla Banca Nazionale la facoltà di disporre come meglio crede di 15 milioni di quel capitale. Ora che quei 15 milioni li tenga in contanti, li tenga in Debito pubblico, li tenga in obbligazioni come che sia, li tenga in azioni od obbligazioni ferroviarie o Meridionali o Mediterranee, l'onorevole Fagioli deve convenire che a norma della legge del 1885 è liberissima di disporre nel modo più assoluto che la Banca Nazionale può desiderare.

Ma se così è, onorevole Fagioli, perchè la Banca Nazionale non deve fare questo versamento? Però il versamento per 10 milioni è rappresentato da crediti ipotecari; e allora io domando: questi crediti ipotecari sono distolti da quei 15 milioni di credito ipotecario che la Banca ha, e deve avere, per effetto della legge del 1885? Se sono distolti di lì, non può portarli; ma se non sono distolti di lì, l'ha spiegato molto bene l'onorevole Fagioli, può portarli anche come danaro contante.

Ebbene, allora io mi permetto di rivolgermi all'onorevole ministro di agricoltura e commercio e domandargli: onorevole ministro, sapete voi che la Banca Nazionale, che è autorizzata ad avere 30 milioni di capitale per il suo antico credito fondiario, abbia impiegato almeno 15 di

questi 30 milioni in crediti ipotecari a norma dell'articolo 1° della legge 1885? Se la cosa sta così tutto il resto è libero per la Banca Nazionale; e nessuna difficoltà vi è che la Banca Nazionale, come Istituto di credito fondiario possa dare in versamento gli altri 15 milioni.

Ora le statistiche che si pubblicano, danno che la Banca Nazionale aveva recentemente oltre 24 o 25 milioni di crediti ipotecari; 15 milioni devono restare, secondo l'articolo 1 della legge del 1885, a garanzia del suo credito fondiario antico, gli altri 10 milioni di credito ipotecario sono un impiego puro e semplice di capitale, che essa ha fatto nel modo che più le conveniva, e che poteva fare tanto in crediti ipotecari come in acquisto di azioni di qualsiasi società. Poteva avere il danaro contante, poteva questi 10 milioni, in soprappiù di quelli che le sono richiesti, impiegarli in crediti ipotecari, e poteva poi pigliare questi crediti ipotecari e fingere di cederli ad un altro Istituto, per riscuotere il valore in danari e portarli al nuovo Istituto. Non l'ha fatto: è andata per le più spiccie e credo per la strada appunto accennata dall'onorevole Fagioli. Ma ha fatto di più, ha fatto cioè la convenzione con cui la Banca Nazionale apporta questi 10 milioni di crediti ipotecari, e questi li dà non solo come danaro contante, ma li dà come operazione già fatta, li dà come crediti ipotecari, li dà con tale garanzia pel nuovo Istituto, che valgono forse meglio delle azioni, o del danaro contante.

Infatti questi crediti ipotecari per 10 milioni sono apportati come prima operazione dell'Istituto del credito fondiario, e colla garanzia che gl'interessi e gli ammortamenti saranno pagati dalla Banca Nazionale stessa, ed essa solamente potrà rivalersi direttamente verso i debitori ipotecari primi. Siamo dunque precisamente in quel giro d'operazioni per cui il contribuire per 10 milioni di crediti ipotecari vale almeno quanto apportare 10 milioni di contante.

Ma vi è una cosa dubbia. Nella discussione generale, quando appunto si parlava della speculazione, dell'aggio, dei ginocchi di Borsa, di tutto quel putiferio che si accusava possibile col nuovo istituto di credito e coll'istituzione delle nuove azioni, noi abbiamo specificato bene in che cosa poteva consistere quell'aggio, ed abbiamo veduto, e la Camera ha convenuto con noi, che l'unico utile del nuovo istituto non consiste che in quei 45 centesimi per cento di provvigione che essa ritiene per le sue operazioni.

Ed abbiamo anche veduto che questi 45 centesimi per cento, sopra un'operazione di 10 milioni,

non arriva che a 40 oppure 45,000 lire, dato che la provvigione si mantenga al massimo. Abbiamo veduto che per 100 milioni, tutt'al più, poteva andare a 450,000 lire d'utile.

Ed abbiamo anche notato allora che se il nuovo Istituto non aveva subito delle operazioni da fare, non poteva ritrarre nessun vantaggio, perchè le mancava l'aggio dei 45 centesimi per cento.

Or bene furono gli altri Istituti contraenti stessi i quali, vista l'impossibilità d'avere la fusione dell'Istituto di credito della Banca Nazionale, vista questa impossibilità hanno domandato, che almeno ci fosse già un primo nucleo di 10 milioni di operazioni, col quale poter ritrarre le 40 o 45 mila lire, necessarie per le spese di amministrazione.

Vede dunque l'onorevole Fagioli, e spero lo riconosca anche l'onorevole Maggiorino Ferraris, che questo provvedimento facoltativo secondo la legge del 1885, è stato adottato per avere almeno un primo nucleo di operazioni fondiarie.

Ma, si domanderà, perchè non si è fuso, come erane stata fatta promessa, tutto l'Istituto di Credito fondiario della Banca Nazionale col nuovo Istituto, tantochè si sarebbe potuto cominciare il nuovo Credito fondiario, con un capitale di 50 milioni? Il perchè di certe cose non si sa se sia meglio dirlo o tacerlo. Ma, e ne ho fatto un breve cenno poco prima, le discussioni forse eccessive che avvengono nel nostro paese, furono non ultima causa che i nuovi Istituti contraenti abbiano rinunciato a questa fusione.

Col lamento continuo che noi facciamo della nostra crisi edilizia e della nostra crisi agraria, abbiamo deprezzato su tutti i mercati la proprietà fondiaria urbana e rurale; ed allora come volete che questi Istituti contraenti venissero ad assumere tutta la massa dei 250 milioni di mutui fondiari, fatti dall'antico credito fondiario della Banca Nazionale, senza una certa titubanza? Quindi per quella specie di discredito che abbiamo gettato noi stessi sopra le nostre proprietà, gl'Istituti partecipanti al credito fondiario nuovo hanno preferito cominciare *ex novo* il funzionamento della nuova Società, anzichè accollarsi una quantità di crediti ipotecari della cui serietà e valore essi avevano ragione di dubitare.

Con questo, ho esaurito la maggior parte della mia interpellanza, ed ho dovuto anche io con mio rincrescimento trattenere i miei colleghi intorno alla interpretazione della legge del 1890.

Mi restano brevissime interrogazioni da fare ai ministri riguardo al nuovo regolamento per l'applicazione della legge, colla data del 1° feb-

braio e pubblicato il 2 marzo. Queste mie interrogazioni riguardano anzitutto i termini contemplati in questo regolamento. Forse con una breve risposta il ministro può sciogliere tutti i miei dubbi; ma sta il fatto che alla lettura del regolamento può nascere il dubbio che l'Istituto non possa più farsi o venga ad essere costituito quando l'articolo 41 della legge lo dichiarerebbe decaduto. L'articolo 1° infatti del nuovo regolamento stabilisce che la Società anonima, che aspira alla concessione del credito fondiario, deve presentare, entro 3 mesi dalla data della pubblicazione del decreto reale, la domanda al ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il decreto fu pubblicato il due marzo, dunque il nuovo Istituto avrebbe tempo fino al due giugno per fare la domanda della concessione. Il due giugno, per l'articolo 3° dello stesso decreto, " il ministro si riserva di esaminare la domanda e di chiedere quelle altre informazioni necessarie per provocare il decreto di concessione dal Consiglio dei ministri.

Se ne va così per lo meno un mesetto, ed andiamo al 2 luglio. Ma l'articolo 4° dice che la Società, ottenuto il decreto di concessione, presenterà entro un mese all'approvazione del Governo le norme per la concessione dei mutui, le tariffe ecc. Dunque arriviamo ai due agosto.

Intanto la legge del 17 luglio 1890 dice che " qualora entro un anno dalla data della presente legge, il nuovo Istituto non abbia incominciato regolarmente il servizio del credito fondiario, la presente legge cesserà di avere effetto nelle disposizioni relative, ecc. "

Dunque se la concessione, anzi, se l'esercizio del credito fondiario, non sono un fatto compiuto prima del 17 luglio, la legge cesserà d'averne il suo effetto.

Io spero che i termini accennati nel regolamento, siano un *massimo* un po' sbagliato, per la tarda pubblicazione del regolamento stesso, ma che ad ogni modo tanto la domanda di concessione, come il decreto della concessione stessa, come le altre formalità accennate dal regolamento, saranno fatte in tempo, prima che scada la data del 17 luglio.

Una seconda osservazione farò sul regolamento. Quando gli onorevoli Tegas, Frola ed altri in questa Camera sollevarono la questione della piccola proprietà a cui pareva che il presente disegno di legge non giovasse, fu fatta sollecitudine al Ministero, perchè ottenesse dal nuovo Istituto di credito fondiario una tariffa bassa per le spese d'ac-

certamento della proprietà, per le spese di perizia, per le spese degli studi legali e per quelle della stipulazione degli atti.

Allora il Governo, sollecitato anche dalla Commissione, promise di ottenere questa riduzione sulle spese ed acconsentì inoltre che per queste spese, le quali fino ad oggi si fanno anticipatamente e debbono essere sborsate dal mutuuario il quale ha bisogno dei fondi e perciò non può pagare subito una somma abbastanza rilevante per tutti quegli atti, acconsentì che per queste spese sarebbero state fatte delle tabelle percentuali con cui esse sarebbero state distribuite in tante semestralità da pagarsi insieme agli interessi, all'ammortamento ed alle quote di provvigione.

Gli articoli 6 e 7 provvidero bene a ciò e l'articolo 7 all'ultimo alinea dice:

" La tariffa può stabilire una percentuale per semestralità in rimborso a tutte le spese anzidette, per applicarla, allorchè i mutuatari vi acconsentano. " Ora tutta la dicitura dell'articolo 7 ha un certo colore facoltativo, per cui se il nuovo Istituto non vuole accondiscendere a pubblicare queste tariffe, il Ministero non ha alcun mezzo per ottenerle. Io capisco che a questo punto non è il caso di fare leggi coattive per obbligare questo nuovo istituto; ma spero che il Governo saprà rispondermi in tal modo da assicurarmi che queste tariffe ci saranno e che sarà a beneplacito dei mutuatari di corrispondere tali spese per semestralità invece che in deposito anticipato.

Un'ultima domanda rivolgo specialmente agli onorevoli ministri del tesoro e delle finanze.

Uno dei più gravi lamenti che fu mosso durante la discussione della legge fu quello che riguarda gli effetti giuridici del catasto.

Dal 1886 si doveva entro il termine di un anno proporre questa legge: siamo nel 1891; sono passati sei anni, e quella legge non è ancora presentata. Nel 1890 in occasione di questa legge si parlò molto dell'importanza di una siffatta legge per ben organizzare il credito fondiario; e ricordo che l'onorevole ministro del tesoro promise che a novembre il disegno di legge relativo sarebbe stato presentato.

Ma le crisi ministeriali, le elezioni, gli ultimi rivolgimenti parlamentari hanno impedito fino ad oggi la presentazione di questo disegno di legge.

Domando ora agli onorevoli ministri quando essi credano di adempiere a questo voto, non solo della Camera, ma di tutta la proprietà fondiaria italiana.

E così ho finito la mia interpellanza. Io spero

che per la discussione avvenuta oggi non sia per menomarsi un'altra di quelle fonti del nostro credito, delle quali dobbiamo essere gelosissimi, specialmente ora che il nostro credito soffre così grave iattura.

Io spero che l'onorevole Fagioli per gli schiarimenti miei e per le risposte più autorevoli del Governo stesso si acquieterà, quando penserà che il nuovo Istituto, il quale poteva fondarsi con 30 milioni di capitale preso dovunque, si fonda invece con 40 milioni di capitale, di cui 10 milioni di crediti ipotecari fatti a norma dell'articolo 6 della legge, che abbiamo votato e che istituisce il nuovo Istituto di credito fondiario.

Io spero che l'onorevole Fagioli vorrà tener conto della gravissima distinzione fra *partecipazione* di un Istituto precedente e semplice *sottoscrizione* di capitali, e non metterà in dubbio, che col nuovo Istituto di credito fondiario non sia affatto necessaria la sottoscrizione di 50 milioni ma bastano 30, e che i 10 milioni di più sono versati per la maggiore serietà, garanzia e saldezza del nuovo Istituto. Benchè una parte dei ministri attuali non siano gli autori ed i patrocinatori della legge del 1890 ed alcuni d'essi l'abbiano anzi anche osteggiata in qualche parte, io non dubito punto che la loro lealtà di governanti e di cittadini non li induca a sostenere con tutti i mezzi e con tutte le forze loro una legge che ormai, come legge dello Stato, è dovere di tutti di accettare e rispettare pel bene di tutti, per le speranze del paese, per il credito pubblico italiano, affinchè il nuovo Istituto sia almeno esso uno dei capisaldi ed uno dei fondamenti del nostro benessere economico. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. L'ultimo degli interpellanti ha bene delineato la situazione del presente Gabinetto di fronte a questo gravissimo argomento.

È vano prendere pretesto da una interpellanza per rifare la discussione della legge, che autorizza il Governo del Re a concedere ad un Istituto privato, regolarmente costituito sotto la forma di società anonima nazionale, l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno.

Il relativo progetto fu ampiamente discusso, e ciascuno degli oratori ebbe campo allora di significare il proprio sentimento. Ora quel progetto è legge dello Stato, e coloro, che siedono su questi banchi, hanno il dovere di darle leale e coscenziosa esecuzione; e questo dovere noi compiremo! (*Bene!*)

L'articolo 1° delega al Governo la facoltà di concedere l'esercizio del nuovo credito fondiario, e l'articolo 2° disciplina il modo come codesta concessione va fatta.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio fa la proposta; il Consiglio dei ministri delibera.

La concessione costituisce senza dubbio una facoltà del potere esecutivo; ma un sentimento di deferenza per gli interpellanti, ed il rispetto che dobbiamo all'autorità del Parlamento ci fece accettare di buon grado le interpellanze, che vennero ora svolte, parendoci utile in materia di tanta importanza udire i giudizi e l'avviso dei nostri colleghi.

E la discussione infatti credo sia stata sotto ogni rispetto vantaggiosa.

Furono sollevate difficoltà ed obiezioni di gran peso, delle quali non cercherò di attenuare l'importanza o dissimulare la portata.

A tutti è noto quale fu il concetto informatore della legge. Si volle creare un nuovo organo del credito fondiario, un Istituto che, con la potenza dei mezzi e l'unità di azione e d'indirizzo, fosse in grado di operare effettivamente in tutto il territorio del Regno ed accaparrarsi il mercato interno ed estero mediante l'unica rappresentanza dei suoi titoli. Parve che ad un nuovo Istituto, costituito in questa forma, riuscirebbe più facile esercitare l'ufficio di mediatore, che attirare cioè i capitali disponibili, desiderosi di sicuro impegno e li volga alla terra.

Questo si volle, ma non s'intese escludere che al nuovo Istituto potessero accedere anche gl'Istituti ora esistenti, ai quali è affidato l'esercizio del credito fondiario, ed in specie quelli costituiti per azioni.

L'accessione della Banca Nazionale era anzi desiderata al punto, che l'onorevole Miceli, per rassicurare i dubbiosi, fu indotto a dichiarare che la Banca non solo era disposta a parteciparvi, ma avrebbe apportato nel nuovo Istituto tutta la sua sezione di credito fondiario.

Da ciò è chiaro che tanto coloro, che proposero la legge, quanto quelli che la votarono ebbero questo intendimento: di favorire cioè la fusione degli antichi Istituti col nuovo, e specialmente la sezione della Banca Nazionale, che col suo prestigio avrebbe quasi impressa al nuovo Istituto la marca di garanzia, ed assicurato col suo potente organismo vita facile e rigogliosa.

Così fu fatta la legge; e le affermazioni dell'onorevole ministro, rispetto alle intenzioni della Banca Nazionale, non erano senza fondamento;

avvegnachè nelle trattative intervenute, la direzione generale, secondando il desiderio del Governo, avea deliberato in massima l'apporto della sua sezione. Il quale concetto di fondere alcuni, se non tutti, i vecchi Istituti nel nuovo, era suggerito non solo dal desiderio di accrescere potenza e vigore all'Istituto nuovo, ma dall'intendimento non meno pratico e lodevole di provvedere a un migliore ordinamento del credito, sceverando e staccando l'esercizio del credito fondiario dagli Istituti di emissione al doppio scopo di specializzare il credito e ricondurre codesti Istituti all'esclusivo adempimento delle funzioni, che meglio si addicono all'indole loro.

Si provvide perciò in modo che la Banca Nazionale, partecipando al nuovo Istituto, cessasse di esercitare per proprio conto il Credito fondiario, ripigliando la sua piena libertà d'azione come Istituto d'emissione.

Questo pensiero fu tanto prevalente, che la vostra Giunta non accettò la forma di partecipazione proposta dal Governo, e ne sostituì un'altra che meglio rispondesse agli accennati intendimenti. È bene ricordare come erano formulati gli articoli 11 e 12 del progetto ministeriale, e come vennero modificati e poi votati dalla Camera. L'articolo 11 del disegno ministeriale suonava così:

“ Gli Istituti attuali possono, rinunziando all'esercizio del Credito fondiario, concorrere alla formazione del nuovo Istituto a forma dell'articolo 12.

“ In tal caso, e dal giorno in cui il nuovo Istituto sarà costituito, essi cessano di fare nuove operazioni di credito fondiario, tranne quelle necessarie per le liquidazioni, e non possono emettere nuove cartelle fondiarie. ”

L'articolo 12 aggiungeva:

“ I promotori della Società per l'esercizio del nuovo Istituto debbono riservare agli Istituti attuali, che cessino dal loro esercizio, una partecipazione eguale al capitale o fondo di garanzia di ciascuno di essi, una rappresentanza nel Consiglio d'amministrazione e l'ufficio di succursale del nuovo Istituto. ”

Era una specie di partecipazione codesta, che lasciava sussistere gli Istituti partecipanti, almeno per tutto quanto atteneva alle operazioni di liquidazione.

Gli articoli 3, 20 e 21 della legge votata sono assai più espliciti; e a codesta forma di partecipazione sostituiscono la fusione piena e intera, che ha per effetto la cessazione completa di qualsiasi operazione di credito fondiario; giacchè, sti-

pulata la fusione, la nuova Società assume la massa di tutti i mutui fatti dall'Istituto partecipante, e li considera come mutui concessi direttamente da esso.

Sicchè tre cose a me sembrano certe ed inconcusse.

Con la legge del 1890, così come fu votata, si volle che la Banca Nazionale partecipasse al nuovo Istituto; e non solo vi partecipasse ma fondesse in esso la sua sezione di credito fondiario, cessandone l'esercizio; e questo volendo e stabilendo, si aveva già affidamento che la Banca ora disposta ad accedere nella forma prestabilita.

In questa certezza non si prevede nè si prevede ad altre forme di partecipazioni possibili.

Si era sicuri della fusione, e gli articoli 3, 20 e 21 non prevedero nè disciplinarono altra forma all'infuori di quella. Tutta la legge fu fatta e coordinata a questa ipotesi.

Ogni altra forma di partecipazione non fu esclusa perchè inammissibile o nociva, ma perchè, avendo innanzi agli occhi la possibilità della fusione completa, da tutti vagheggiata, non si pensò ad altro, nè si prevedero altre forme di partecipazione meno late.

Se non che, votata la legge, ed avviate le trattative per la costituzione del nuovo ente, nonostante il buon volere della Banca nazionale, questa fusione completa ed immediata non poté aver luogo. Vi si opposero ragioni di opportunità e di convenienza, messe innanzi dagli altri promotori; sicchè, dopo lunghi dibattiti, fu convenuta l'accessione della Banca Nazionale con l'apporto di un capitale di 15 milioni cinque, in contanti, e dieci in mutui fatti in contanti, con dichiarazione epressa che codesto apporto dovesse ritenersi come avviamento alla fusione totale. Tutto questo si desume chiaramente dal protocollo di Lucerna, nel quale i promotori fissarono le basi della nuova associazione.

Da ciò è chiaro che la forma, nella quale attualmente accede la Banca Nazionale, non è la fusione, ma un avviamento alla fusione.

La fusione si voleva e si tentò nella forma dalla legge stabilita, ma per le ragioni accennate non poté ottenersi. Non poté ottenersi per ora; ma tutto fa sperare che col tempo, cessate quelle ragioni, l'apporto parziale accettato in via di transazione, si convertirà in fusione completa.

La Banca stima di poter giustificare questa forma di apporto invocando il disposto dell'articolo 10 della legge del 22 febbraio 1885, il quale le fa obbligo d'impiegare in crediti ipotecari sol-

tanto la metà del capitale di 80 milioni, versato a titolo di garanzia.

Potendo quindi destinare ad altri impieghi l'altra metà del capitale, la Banca crede di non essersi punto scostata dalla legge, se invece di comprare titoli di rendita od altri simili valori, si è indotta ad applicare i quindici milioni liberi in acquisto di azioni del nuovo Istituto di credito fondiario.

In altri termini, per usare le parole dell'onorevole Roux, la Banca col suo apporto avrebbe partecipato alla sottoscrizione del capitale, non già alla costituzione del nuovo Istituto.

Non v'ha dubbio che la Banca Nazionale abbia il diritto di impiegare altrimenti che in mutui ipotecari la metà del capitale di garanzia, ma non è men certo che codesto impiego deve farsi in uno dei modi indicati dall'articolo 4^o della detta legge; e fra questi modi non è compresa la sottoscrizione di azioni di società anonime.

A prescindere da ciò, se la concessione per l'esercizio del nuovo credito fondiario va fatta in base della legge del 1890, è evidente che in questa, e non nella legge del 1885, devono ricercarsi le condizioni e le norme, con le quali gli Istituti, che ora esercitano il credito fondiario, sono ammessi a partecipare al nuovo Istituto.

Siffatte norme e condizioni vedonsi tassativamente indicate negli articoli 3, 20 e 21 della legge del 1890.

È inutile far questione di parole: la legge è di una limpidezza che non ammette dubbi.

« La Società si intenderà costituita (dice l'articolo 3^o) quando sarà sottoscritto e versato un capitale almeno di 50 milioni, se parteciperanno a questa sottoscrizione alcuni degli attuali Istituti. »

Secondo il tenore di questo articolo, la partecipazione all'Istituto consiste appunto nella sottoscrizione delle azioni.

Sottoscrivere e partecipare, è la medesima cosa.

La Banca, sottoscrivendo per quindici milioni di azioni, evidentemente partecipa alla costituzione del nuovo Istituto; e partecipandovi, il capitale iniziale deve essere non già di 40, ma di 50 milioni, come prescrive l'articolo 3^o; e quel che più monta l'apporto non può essere limitato, ma deve comprendere tutta la massa de' mutui concessi, giusta il prescritto degli articoli 20 e 21 della legge.

Ma, detto questo, non bisogna essere soverchiamente corrivi e severi nel giudicare l'operato dei nostri predecessori.

Tutti sanno i lodevoli intendimenti, che mossero il Governo a presentare la legge del 1890.

Gli attuali Istituti di credito fondiario o hanno cessato le loro operazioni, ovvero rispondono scarsamente alle molteplici domande e ai crescenti bisogni della proprietà fondiaria.

Imbriani. Le operazioni dell'*Immobiliare*...

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. Onorevole Imbriani, lasci che i bisogni del paese siano esposti ed esaminati da coloro che hanno responsabilità di provvedervi.

Imbriani. L'avete grossa davvero!

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. Ed io la sento.

Imbriani. Lo credo. (*Mormorio*).

Presidente. Ma non interrompa.

Imbriani. Comprano le azioni del risanamento.... *Giacomelli*. (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Imbriani, le ripeto di non interrompere.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. Le necessità del paese consigliarono il Governo a proporre quel disegno di legge. Si fece forse troppo largo assegnamento sopra questo nuovo Istituto, si allettarono forse soverchie illusioni, ma chi vorrà dar colpa al Governo se i fatti non corrisposero alle concepite speranze?

Il Governo fa quello che può e non risponde degli insuccessi, che non dipendono dal fatto suo. Si voleva il concorso della Banca Nazionale perchè senza il suo concorso si credeva che il nuovo Istituto non potesse sorgere vivo e vitale, ed il Governo fece quanto era in lui per ottenere codesto concorso sotto la forma della fusione. La Banca aderì in massima, ma, come dissi, non le fu dato pel momento di partecipare nella forma prescritta dagli articoli 3, 20 e 21 della legge del 1890.

Il Governo si trovò adunque a questo bivio, o autorizzare la Banca a concorrere in una forma che si accosta, ma non è quella prevista dalla legge, o mettere in forse la costituzione stessa del nuovo Istituto. E notate che questo Istituto è il solo, che si presentasse a chiedere l'esercizio del nuovo credito fondiario; giacchè, per quanto mi risulta, eccetto la Banca nazionale, nessun altro degli Istituti, che esercitano attualmente questa forma di credito, ha chiesto di partecipare al nuovo Istituto e molto meno espresse il desiderio di ottenere la concessione.

Dunque un solo Istituto si è costituito, un solo Istituto chiede al Governo codesta concessione.

In questo stato di cose il risolvere non era facile, perchè bisognava o rassegnarsi a lasciare

senza effetto la legge, o veramente contentarsi che la Banca Nazionale accedesse nella forma che per ora le era possibile. I nostri predecessori videro e discussero codeste difficoltà, e vennero nella conclusione di autorizzare la Banca Nazionale ad accedere alla costituzione del nuovo ente con l'apporto di 15 milioni; 5 in contanti, e 10 in mutui.

L'autorizzazione fu chiesta dalla Banca perchè codesto apporto costituiva un'operazione straordinaria, ed il Governo la concesse dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, la quale venne comunicata alla Banca con nota del 9 novembre 1890.

Così trovai le cose quando sono venuto al Ministero.

La legge, che autorizza la concessione di un nuovo credito fondiario votata...

Imbriani. Dice il contrario.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. ... un solo Istituto costituito, e legalmente costituito allo scopo di assumere codesto esercizio, ed il capitale di 30 milioni effettivamente e integralmente versato.

L'Istituto, così costituito, soddisferebbe tutte le condizioni imposte dall'articolo 3, se non vi fosse fra i partecipanti il credito fondiario della Banca nazionale.

Le difficoltà sorgono appunto per la forma di questo concorso di fronte al disposto degli articoli 3, 20 e 21 della legge; ma anche su questo punto la questione è pregiudicata dall'autorizzazione concessa a tal concorso dal precedente Gabinetto.

Signori, i ministri passano, ma il Governo permane, e coloro che si succedono su questi banchi non possono impunemente rifare il lavoro di Penelope. Bisogna procedere con grandissimi riguardi. Gli atti del Governo impegnano; resta solo a vedere fino a che punto l'impegno preso può vincolarci, ma tutti intendete la delicatezza della posizione del nuovo Gabinetto di fronte ai fatti compiuti, ed il riserbo che mi viene imposto dal complesso di queste circostanze.

Fin da quando mi furono presentate le interpellanze presi impegno di nulla pregiudicare fino al loro svolgimento, e la promessa fu mantenuta; ma per mantenerla mi convenne sospendere qualunque proposta al riguardo, sulla quale, come sapete, deve pronunciarsi il Consiglio dei ministri.

Lo svolgimento delle interpellanze e le opinioni pro e contro oggi manifestate, varranno a illuminare il nostro giudizio. Terremo conto di tutte le obiezioni che vennero qui sollevate. Non so

quali saranno le risoluzioni del Consiglio, nè posso nè voglio anticipare le mie. Questo vi prometto, che il Governo nel fare la concessione si atterrà strettamente alla legge.

Esamineremo la questione attentamente, serenamente, senza preoccupazioni di parte, vedremo fino a qual punto gl'impegni e i fatti compiuti ci legano, ed informeremo le nostre risoluzioni agli interessi del paese.

Se nella nostra coscienza ci persuaderemo che si possa, senz'altro, fare la concessione, questa sarà fatta; ma se dubbi sorgeranno, se ci accorgeremo che i poteri a noi delegati non bastano a sanare il vizio di origine, che venne rimproverato alla formazione del nuovo Istituto, sappiamo quel che ci resta di fare, e deferenti all'autorità del Parlamento presenteremo le proposte che ci parranno necessarie per dare esecuzione alla legge e provvedere ai crescenti bisogni della proprietà fondiaria, la quale reclama pronto sussidio dal Governo e dal Parlamento. (*Bravo! — Vivi segni di approvazione.*)

Presidente. L'onorevole Diligenti ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro.

Diligenti. Cedo la mia volta all'onorevole Ferraris Maggiorino.

Presidente. L'onorevole Ferraris Maggiorino, a cui l'onorevole Diligenti cede la sua volta, ha facoltà di parlare.

Ferraris Maggiorino. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro d'agricoltura e commercio non pregiudicano la questione, ma la riservano.

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ci dice che esaminerà bene la situazione delle cose, che terrà conto delle obiezioni, che qui furono svolte, che accorderà la concessione se ciò crederà strettamente conforme alla legge; in caso diverso, chiederà al Parlamento i mezzi, che ravviserà necessari.

Io prendo atto di queste sue dichiarazioni.

Mi permetta però l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, mi permetta la Camera, dopo aver ascoltato con molta attenzione la discussione d'oggi, dopo aver udito gli argomenti in un senso svolti così bene dal mio collega l'onorevole Fagioli, e gli argomenti in senso opposto svolti con uguale abilità dall'onorevole collega Roux, di confermare la mia opinione immutata che l'Istituto di credito fondiario, quale è stato progettato e costituito con atto del 7 febbraio non è conforme alla legge del 1890. (*Benissimo!*)

Quest'affermazione, più d'ogni altro, l'ha fatta, e mi rallegro per la sua schiettezza e lealtà l'ono-

revole Roux, il quale ci ha detto che la legge del 1890 prevede una forma sola di compartecipazione della Banca Nazionale, cioè la fusione. Questa forma di compartecipazione, cioè la fusione, non è avvenuta, quindi la legge del 1890, in questa parte, non trovò la sua applicazione. Ma in allora l'onorevole Roux rimonta alla legge del 1885, e dice: la Banca Nazionale non avendo fatta la fusione in base alla legge del 1890, partecipò in base a quella del 1885.

Ma di grazia, onorevole Roux, in base di qual legge si domanda la concessione? In base alla legge del 1890 o del 1885? È egli lecito ad un grande Istituto di credito, di due leggi, usufruire di quella che più gli giova quando si tratta di determinare i suoi oneri, ed usufruire di quella che gli è più vantaggiosa quando si tratta invece di determinare i propri vantaggi?

La Banca Nazionale domanda di contribuire con la forma della legge del 1885, che dalla legge del 1890 è abrogata. Ma l'Istituto di credito fondiario chiede invece alla sua volta d'avere i vantaggi della legge del 1890. Questa è una posizione francamente insostenibile per un grande Istituto! E su questo punto passo oltre.

Se non che ho qualche dubbio di più.

La legge del 1885 non consente alla Banca Nazionale di partecipare al nuovo Istituto nel modo con cui vi concorre, e l'esaminerò brevemente.

La Banca Nazionale contribuisce in due forme; come denaro in contanti per 5,000,004. 10, come mutui per la restante somma di 9 milioni e frazioni.

Ora con quale fondo concorre la Banca Nazionale? La Banca Nazionale, come ha detto egregiamente l'onorevole Fagioli, concorre esclusivamente col proprio credito fondiario, il quale da che cosa è alimentato? Esso è alimentato da una prelevazione di 30 milioni dalla massa di rispetto che è garanzia del capitale.

Questa massa di rispetto, per gli statuti del 1859, in questa parte non modificati, per la legge del 1872 con la quale fu costituito l'aumento del capitale, per la legge successiva del 1874 con la quale furono disciplinate le norme degli Istituti di emissione, deve constare di 40 milioni. Oltre le operazioni bancarie essa può essere impiegata esclusivamente in titoli di debito pubblico dello Stato, dovendo servire a garanzia delle emissioni, a completare, occorrendo, i dividendi della Banca Nazionale, e reintegrare il suo capitale in caso di perdita.

Or bene, noti la Camera che questi 40 milioni

facevano già questo triplice ufficio di fronte all'Istituto come Banca di emissione, e dopo la legge del 1885 ne sono venuti a fare un altro come Credito fondiario, e in parte per 15 milioni verrebbero con la nuova concessione ad adempiere ad un nuovo ufficio, mentre sappiamo che le sofferenze della Banca Nazionale, con molta correttezza ridotte nell'ultimo bilancio, ammontano tuttora a circa 19 milioni, e quindi non lasciano intaccato questo fondo di 40 milioni.

Ma vi ha di più. Il decreto del 1885 col quale si accordava alla Banca Nazionale la facoltà di esercitare il Credito fondiario, dice nettamente, che questo deve essere esercitato in base alla legge del 1885. Ora quali sono le facoltà che la legge del 1885 dà agli Istituti di credito fondiario, facoltà che l'onorevole ministro ha molto opportunamente ricordate? Ma la legge del 1885 all'articolo 4 non dà altra facoltà che di fare mutui, crediti e conti correnti. Ora come è possibile che un Istituto di credito fondiario, anche facendo astrazione dagli statuti e leggi, che regolano già precedentemente la massa di rispetto della Banca Nazionale, possa come Istituto di credito fondiario, partecipare alla costituzione di una Società anonima per azioni, quando questa facoltà non è concessa dal testo della legge del 1885?

È quindi evidente per me l'assoluta impossibilità di riconoscere che il nuovo Istituto, quale è progettato, possa ottenere la concessione dal Governo a norma della legge del 1890.

È quindi evidente e chiara per me la seconda ipotesi correttamente posta dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio, che il Governo presente come il passato, assicurati dalle migliori intenzioni di risolvere questa grave e difficile questione, si trovano di non avere i mezzi e i poteri necessari per accordare la chiesta concessione. Non resta quindi altra via al Ministero che di venire dinanzi alla Camera con un disegno di legge ove creda di persistere nell'istituzione del credito fondiario, come fu progettato. In allora vedrò nella mia semplice qualità di deputato quale sia l'attitudine che io possa prendere di fronte a questa nuova domanda del Governo. E su questo punto credo di non avere ad aggiungere altro, tranne che ringrazio il ministro delle sue dichiarazioni. Spero che egli vorrà venire davanti alla Camera, ed allora ciascuno di noi cercherà di tener conto della gravità delle condizioni, che l'onorevole ministro ci ha esposto. In caso diverso io naturalmente dovrei riserbarmi la facoltà che mi spetta come deputato di richiamare l'attenzione della Camera su quest'ar-

gomento. Farò un'altra brevissima dichiarazione. Io ho avuto forse il torto in questa Camera di sollevare qualche volta quistioni relative a Istituti di credito, ed oggi, con forma molto cortese, ciò mi è stato quasi rimproverato dal mio egregio amico l'onorevole Roux. Sì, o signori, in due circostanze, dopo ponderato esame, richiamai l'attenzione della Camera sopra le condizioni di alcuni Istituti di credito.

Una volta richiamai l'attenzione della Camera sulle condizioni della Banca romana, ed invitai il Governo a migliorarle per quanto era possibile ricordando che un'interpellanza analoga fatta tempo addietro relativamente alla Banca nazionale toscana era stata giovevolissima al credito di quell'Istituto: perchè aveva avvertito gli amministratori che il Parlamento è disposto a secondare gli stabilimenti di credito, che giovano veramente all'interesse del paese, ma che Parlamento e Governo debbono essere risolti nel loro dovere di combattere francamente e apertamente tutti quegli stabilimenti di credito, che per colpa loro o delle circostanze non sono in grado di tutelare il decoro ed il prestigio del credito pubblico, che è loro in parte affidato.

Ed in una seconda occasione richiamai pure l'attenzione della Camera sulle condizioni gravi di alcuni degli stabilimenti di credito e credo anche in questo di non aver ecceduto dai limiti che competono ad ogni semplice deputato.

Anzitutto potrei discutere se ed in quanto molti dei nostri Istituti, si conformano strettamente alle disposizioni del Codice di commercio, che è legge dello Stato e la cui esecuzione ed applicazione spetta al potere esecutivo. Ma aggiungerò di più: qui non si tratta di tema generico; qui si tratta di concessione privilegiata dello Stato, ed io non ho mai creduto e non crederò mai, che in materia di concessioni privilegiate dello Stato, in un argomento nel quale lo Stato cede una parte dei suoi pubblici poteri, aliena, se così mi si consente di dire, una parte della sovranità nazionale, non si debba per prima cosa guardare bene alle condizioni di solidità e di moralità degli Istituti coi quali si contrae; (*Benissimo!*) perchè, quando questi Istituti sono investiti di pubbliche funzioni a nome dello Stato e del Parlamento italiano, associano il nome e il decoro nostro al nome ed al decoro loro.

Nè potrei mai ammettere che il Governo ed il Parlamento possano per un momento solo associare il nome così onorato del nostro paese nel credito come nella politica, ad Istituti che in un tempo passato, presente od avvenire, non diano

la più ampia garanzia che quel decoro e quel nome italiano porteranno altamente. (*Bravo!*)

Così io conchiudo ringraziando il Governo delle cortesi spiegazioni, che mi ha dato, assicurandolo che sento tutta la gravità delle condizioni del credito italiano in questo momento, e che se esso provvederà a migliorarle mi troverà in ciò suo devoto sostenitore, perchè se in molti casi noi dobbiamo deplorare e sentitamente deplorare l'azione di coloro che dirò nemici della patria, i quali gettando il discredito su Istituti privati, cercano in pari tempo di gettare il discredito sul credito del paese intero, noi non dobbiamo neppure dimenticare il grido di dolore, che ci giunge da molte parti d'Italia di migliaia e migliaia di famiglie miseramente rovinate dall'ingordigia della speculazione, dall'inabilità o dalla disonestà altrui.

Bisognerebbe non conoscere le condizioni della piazza di Torino, come dolorosamente le conosco io, dopo la grave crisi del 1889; bisognerebbe non conoscere quali siano le condizioni dolorose in cui versano le fortune private di molti individui, i quali hanno creduto onestamente di concorrere coi propri capitali allo sviluppo della economia nazionale, per non sentirsi il cuore addolorato, per non vedere che in un grande paese anche le grandi istituzioni private devono uniformarsi a quei requisiti di abilità e di moralità, che tutti vogliamo nelle maggiori amministrazioni dello Stato! (*Bene! Bravo! — Diversi deputati si recano a congratularsi con l'oratore*).

Presidente. Onorevole ministro, io credo che Ella potrebbe riservarsi di replicare dopo che avranno risposto anche gli altri interpellanti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Diligenti. Io non posso davvero essere soddisfatto delle risposte che mi ha dato l'onorevole ministro. Il ministro ritiene (del resto a me non ha nemmeno risposto) che questo Istituto sia necessario o almeno utile, ritiene al pari de' suoi predecessori che gli altri Istituti quasi abbiano cessato di funzionare. Invece la verità è che gli altri Istituti, che esercitano il credito fondiario per la legge del 1885, se non fanno quelle operazioni a grande velocità che portano poi ai risultati che ha accennato testè l'onorevole collega Ferraris, hanno eseguito un rispettabilissimo numero di mutui specialmente dopo i miglioramenti apportati dalla legge del 1885; hanno anzi, come ho detto altra volta, superato ogni aspettativa. Hanno fatto operazioni proporzionatamente mag-

giori di quel Credito fondiario francese a cui oggi si vuole conformare il nostro.

Settecentotrentun milioni di mutui sono più di quei 200 che si potranno attendere dal nuovo Istituto quando abbia potuto emettere cartelle per il quintuplo del capitale in azioni.

Io credo poi che la questione non sia stata risolta mentre la concessione che si annunciava si sarebbe fatta immediatamente dopo la promulgazione della legge, ha trovati finora ostacoli di ogni maniera.

Io giudicai quindi che la discussione si poteva oggi risollevarsi con tutto il diritto sulla opportunità della legge. E d'altronde io ho espressa una convinzione: che la Camera, cioè, non avrebbe votata la legge se avesse creduto che il capitale straniero fosse stato così scarso, perchè ciò è contrario a tutte le dichiarazioni fatte dai fautori della legge in quella discussione. Ed io ho anche la giusta convinzione che la Camera non avrebbe votata la legge se fossero intervenuti quegli stabilimenti di speculazione che mi si assicurò dall'onorevole relatore che non sarebbero intervenuti.

Le parole che io ho citate non sono mie. Dunque mi pare che l'onorevole Roux poteva risparmiarsi delle espressioni che non vanno a me, ma piuttosto agli egregi colleghi ed oratori che io ho citati, Lei compreso.

Egli ha detto poi che qui non si possono discutere gl'Istituti che hanno chiesta la concessione. A ciò io non ho che a rispondere con le parole del collega Ferraris. Quando degl'Istituti non chiedono nulla allo Stato io posso forse ammettere che qui non se ne venga a discutere perchè allora possono fino a un certo punto almeno ritenersi di interesse puramente privato. Ma quando queste società private domandano di esercitare dei servizi così importanti e di ottenere dallo Stato delle concessioni che riguardano gl'interessi più gravi e più delicati del paese, io credo che noi qui abbiamo il diritto ed il dovere di discuterle, e credo che sia stato più che scórretto il sistema tenuto dal Governo ed approvato dalla Commissione, di sottrarre i concessionari ad ogni esame o controllo del Parlamento.

L'onorevole Roux poi diceva che coi versamenti interi delle azioni come si fanno oggi non può accadere il caso che i concessionari non possano far fronte al pagamento del resto delle azioni.

Questo può essere se veramente questi capitali sono stati versati, ma io non parlava soltanto, onorevole Roux, di garanzia morale, io

parlava ancora di garanzia materiale. Per me esiste una incompatibilità assoluta fra gli stabilimenti che hanno sempre fatto la speculazione, ed un Istituto di credito fondiario.

Ella mi dice che questi Istituti non faranno parte eternamente del credito fondiario, che spariranno dopo la sua costituzione. Questo può un giorno può essere, ma intanto io noto che questi stabilimenti sono stati gli assuntori del credito fondiario, che essi hanno formato il Consiglio di amministrazione, nel quale si sono riversati i direttori di codesti Istituti dediti all'agglottaggio.

Dunque io ho ogni ragione di ritenere che in codesto nuovo Istituto resteranno le influenze, resteranno le tradizioni degli stabilimenti che lo crearono; resteranno cioè le influenze della speculazione; ed io ho ragione di temere che questo nuovo credito fondiario che dovrebbe provvedere al miglioramento dell'agricoltura, al miglioramento della produzione nazionale, possa divenire un altro di quelli organismi di speculazione, dei quali non ha bisogno assolutamente il nostro paese e tanto meno all'ora attuale.

Perchè il nostro paese ha bisogno di fare operazioni serie, di provvedere al miglioramento agricolo; e di farla finita con un eccesso di operazioni aleatorie che ha già portato troppo guasto nella economia nazionale; che ha disordinato i nostri Istituti d'emissione, che ha fatto sì che noi dobbiamo tenere lo sconto del danaro al saggio più alto che sia in Europa, appunto per garantire codesti Istituti d'emissione contro gli effetti degli abusi che hanno commesso o in cui si sono impigliati.

Questa è la verità vera, onorevole Roux. Io non parlo:

Nè per odio d'altrui, nè per disprezzo

parlo per la verità, parlo per amore pel mio paese; e ritengo che qui dobbiamo francamente denunciarli i mali quando esistono e non dobbiamo nasconderli, perchè nascondendoli le tristi conseguenze di essi si aggravano. Io non penso, come lei mostra di pensare, che il credito abbia bisogno del mistero, ma credo che abbia bisogno invece della discussione e della luce.

Io credo che se ci sono degl'Istituti, i quali purtroppo hanno cagionato delle grosse rovine nel paese, come ha accennato così bene l'onorevole nostro Ferraris, questi guai non si debbano a cicaleggi o pettegolezzi, ma si debbono alle loro male intraprese e alle soverchie e false speculazioni. Tutti oramai debbono sapere che le ragioni del discredito di certi Istituti bisogna cercarle in

quei bilanci poco confortanti, ed anche poco sinceri, sui quali io credo che sarebbe bene, all'infuori di questa discussione, richiamare tutta quanta l'attenzione del Governo, e ciò nel maggiore interesse dal paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fagioli.

Fagioli. Io aveva diretto la mia interpellanza all'onorevole ministro di agricoltura e ne attendeva la risposta, ma ho avuto la fortuna di avere anche una risposta in precedenza dal mio amico, l'onorevole Roux, il quale ha voluto rispondermi prima del ministro.

Mi consenta l'onorevole Roux che io gli dichiaro che sono più soddisfatto della risposta del ministro che della sua; e, per non tediare la Camera a quest'ora, io penso che la risposta del ministro basti per confutare il discorso dell'onorevole Roux, in quella parte in cui egli intese di confutare il mio.

Dunque l'onorevole ministro, in sostanza, ha riconosciuto, per quello che mi è parso, che gli articoli 3 e 21 della legge sul credito fondiario non sarebbero stati osservati nella costituzione della nuova Società. Egli ha parlato anche delle grandi responsabilità e dei doveri del Governo e del principio della continuità di quell'ente Governo, a cui io pure nella mia interpellanza aveva alluso. Con questo concetto, in sostanza, deferirà la questione al Consiglio dei ministri, come prescrive l'articolo 2 della legge; il Consiglio dei ministri deciderà, sotto la sua responsabilità, e consentirà o non consentirà il privilegio richiesto da questa Società. La Camera, dal canto suo, rimarrà libera, dopo la decisione del Consiglio dei ministri ed il decreto reale, di giudicare del Governo secondo che il Governo avrà deciso.

In conseguenza io non posso non dichiararmi soddisfatto allo stato attuale delle cose. Mi permetto però di sottoporre una sola considerazione all'onorevole ministro, il quale mi parve che attribuisse un'importanza forse soverchia, me lo perdono, ad un atto del Gabinetto precedente.

L'onorevole ministro ha detto che bisogna tenere conto di ciò (questo è un fatto nuovo che entra nella discussione, perchè nessuno degli interpellanti ne aveva parlato e nessuno lo poteva conoscere) che il Gabinetto precedente ha dovuto consentire alla Banca Nazionale, come Istituto di credito fondiario, di sottoscrivere per 15 milioni di quel capitale, che per legge non poteva essere impiegato in azioni di altri Istituti, ma nei modi che sono indicati dalla legge stessa.

Ora mi pare che questo consenso non sia veramente un atto che vincoli il Governo. È naturale che la Banca Nazionale, che è Istituto di credito fondiario regolato da una legge speciale, intervenendo a sottoscrivere azioni di una nuova società, per ottenere che questo contratto sia riconosciuto come regolare dall'autorità giudiziaria, a senso dell'articolo 91 del Codice di commercio, doveva dal suo tutore, che è il Governo, ottenere la facoltà intanto di sottoscrivere. Il Governo, consentendo questa facoltà, con questo atto non è venuto minimamente a togliersi quell'altra facoltà, che gli deriva dall'articolo 2 della legge, di esaminare il contratto sociale, dopo fatto, di vedere se risponde alla legge, se è conveniente, se dà sufficienti garanzie anche di solidità. Il Governo quindi è in piena facoltà di occuparsi della cosa, e poi concedere o non concedere l'esercizio del credito fondiario a questo nuovo Istituto.

Dunque questo precedente non mi pare che abbia una importanza tale, da togliere minimamente all'attuale Ministero la piena libertà di azione e di giudizio.

Tutto quello che vi è di vero e di serio, secondo me, è tutto quanto disse il ministro nella sua risposta, ed a cui io aveva pure accennato, che cioè alle volte intorno a dei progetti si creano moltissimi interessi e che alle volte può essere gravissimo, per la ricerca del meglio, perdere anche quel tanto di bene, che si potesse conseguire.

Io ho fiducia che in quest'esame il Consiglio dei ministri si condurrà con la maggior prudenza, e che dovrà in conseguenza del suo esame decidersi a presentare alla Camera una proposta concreta di legge.

Presidente. Onorevole Roux, ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro.

Roux. Date le dichiarazioni del ministro di agricoltura e commercio, che hanno soddisfatto l'onorevole Fagioli, posso dichiararmi anche io soddisfatto, se non per le ragioni dell'onorevole Fagioli, almeno per una convinzione che porto io.

L'onorevole Fagioli ha osservato che il ministro gli ha dato perfettamente ragione.

Io, a mia volta, posso dire che, se non mi ha dato ragione perfetta, non ha però combattuto le ragioni da me esposte; che è vero che l'articolo 3 della legge del 1890 ammette un modo di partecipare alla sottoscrizione a norma dell'articolo 21 e seguenti, ma è altresì vero che, data questa partecipazione, non è escluso un altro modo di partecipare.

L'articolo 1º della legge del 1885 anche coordi-

nata con l'art. 9, per riguardo all'impiego dei fondi degli Istituti preesistenti, secondo me, dà facoltà alla Banca Nazionale di sottoscrivere per azioni.

Dunque, io credo che, per queste ragioni, che saranno esaminate con ponderazione dal ministro prima che egli domandi il parere dei suoi colleghi in Consiglio dei ministri, noi non avremo bisogno di atti ulteriori e di ulteriori discussioni su questo argomento. Io debbo poi sperare che l'onorevole ministro vorrà rispondere a quelle poche interrogazioni che riguardano il regolamento.

Quanto alle parole dette dall'onorevole Maggiorino Ferraris io non posso fare a meno di associarmi al plauso col quale le ha accolte la Camera: io non ho mai creduto che si dovessero sottrarre alla cognizione del Parlamento le condizioni di quegli Istituti di credito ai quali il Parlamento ed il paese concedono privilegi speciali, io non ho inteso mai di sottrarvi la Banca Romana di cui parlò l'onorevole Maggiorino Ferraris, nè la Banca Nazionale di cui io stesso ho discusso lungamente quest'oggi; ma io credo che noi abbiamo qualche cosa di meglio da fare che non andare a discutere, come vorrebbe l'onorevole Diligenti, di tutte quelle Società private che appunto speculano e le quali hanno prodotto le rovine alle quali accennava l'onorevole Ferraris Maggiorino. Stiamo ciascheduno al nostro posto: il Parlamento mantenendosi nelle sfere alte e serene, si limiterà all'esame degli Istituti che hanno che fare con esso, che hanno in mano il credito dello Stato.

Ma oltre questo limite io non so dove noi andremo se ci volessimo cacciare nel ginepraio degli interessi speciali, perchè così dal tuono delle discussioni del Parlamento potrebbe dipendere l'alto o il ribasso della speculazione delle nostre Borse. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole Diligenti non fu contento della mia risposta, ed io me l'aspettavo, perchè in coscienza non ho detto nulla che possa sodisfarlo.

Egli infatti avrebbe voluto trascinarci a ridiscutere la legge ed io mi sono occupato solo del modo di eseguirla; a lui non piace o sembra dannosa la creazione di un nuovo Istituto di credito fondiario, ed a me corre l'obbligo di esaminare soltanto se quello già costituito riunisce le condizioni volute dalla legge per accordargli la chiesta concessione.

Debbo ora una risposta a due domande rivoltemi dall'onorevole Roux sopra alcune disposizioni del regolamento.

La prima concerne i termini indicati negli articoli 1 e 4 del regolamento suddetto. Quei termini, egli disse, non sono in perfetta armonia con l'articolo 41 della legge; e ciò in parte è vero, ma non vi sarà alcun inconveniente se si pon mente che quei termini segnano un massimo, e che in pratica potranno benissimo armonizzarsi col disposto dell'articolo 41.

Quanto poi al disposto dell'articolo 8, bene si è apposto nell'interpretare l'ultimo alinea, come egli ha fatto.

Egli desidera che le spese per l'esecuzione dei contratti siano regolate per tariffa, ed il regolamento con l'articolo 8 sodisfa questo suo desiderio. Vuole che sia lasciato ai mutuatari la scelta di pagarle in rate semestrali, e a ciò provvede appunto l'ultimo alinea.

Rendo grazie vivissime all'onorevole Fagioli, all'onorevole Maggiorino Ferraris, ed allo stesso onorevole Roux per le parole benevoli a me rivolte e son lieto che le mie risposte li abbiano sodisfatti.

Questo prova che essi hanno compresa la delicatezza della mia situazione, ed hanno attribuito alla riserva imposta dalle circostanze, la brevità delle mie risposte.

Allo stato delle cose io dovevo limitarmi a narrare il fatto altrui più che esprimere giudizi; porre nettamente la questione, senza pregiudicare con inopportune dichiarazioni il modo di risolverla.

Questa è facoltà devoluta non soltanto a me, ma all'intero Gabinetto, che l'eserciterà, siatene certi, con ponderazione ed illuminata coscienza. Aspettate dunque che il Governo prenda le sue risoluzioni, e sospendete fino a quel giorno il vostro giudizio.

Diligenti. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa? Sa che non vi può essere discussione!

Diligenti. La mia insistenza contro la legge è derivata, onorevole ministro, pure dai dubbi che si sono mantenuti sino all'ultimo sulla sua esecuzione. Vi è infatti un articolo di questa legge il quale stabilisce che non eseguendosi dentro un anno, la legge stessa rimane senza effetto. La Società che si è costituita ultimamente è poi tanto poco sicura della esecuzione della legge, che ha stabilito che, non ottenendo la concessione il 7 maggio, si intende disciolta. E così sia.

Presidente. Ma non ritorni sulla sua interpellanza che ha svolto anche troppo.

Così sono esaurite le interpellanze.

Proclamazione del risultato della votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Do comunicazione alla Camera del risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: " Proroga al 10 luglio 1891 del trattato di commercio e navigazione in data 23 marzo 1878 fra l'Italia e la Rumenia. "

Presenti e votanti 237

Maggioranza 119

Voti favorevoli . . . 216

" contrari. 21

(La Camera approva).

Presentazione di una mozione.

Presidente. L'onorevole Colajanni e molti altri deputati hanno presentato una mozione per domandare una inchiesta parlamentare. Questa mozione, a tenore del regolamento, sarà trasmessa agli Uffici perchè ne ammettano la lettura; poi si procederà a termini del regolamento.

Presentazione di domande di interpellanza ed interrogazione.

Presidente. L'onorevole Prinetti ha presentato la seguente domanda d'interpellanza:

" Chiedo d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, intorno ai criteri che il Governo intende seguire nella nomina della Commissione d'inchiesta per gli affari di Africa ed intorno alla ampiezza del mandato, che sarà ad essa affidato. "

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Nicotera, ministro dell'interno. Dichiaro, in nome del presidente del Consiglio, che egli accetta l'interpellanza, e, se la Camera non giudica diversamente, chiede che sia messa nell'ordine del giorno, per la tornata di dopo domani, in principio di seduta.

Presidente. Onorevole Prinetti, l'onorevole ministro dell'interno dichiara, a nome del presidente del Consiglio, di accettare la sua interpellanza e chiede che sia messa nell'ordine del giorno di dopo domani in principio di seduta. Acconsente?

Prinetti. Acconsento!

Presidente. Se la Camera acconsente così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Presidente. Furono presentate diverse domande d'interrogazione e d'interpellanza.

La prima interpellanza è dell'onorevole Agnini:

" Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sulla lentezza con la quale procedono i lavori della bonifica di Burana e sui mezzi d'opera che vengono usati nella esecuzione del 1° tronco. "

Questa domanda d'interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno.

Questa domanda d'interrogazione è dell'onorevole Alimena:

" Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, se è vero che vogliasi sopprimere, con danno immenso delle popolazioni interessate, la linea marittima XXXIII, mercè la quale i piroscafi postali approdano una volta la settimana a Scalea; linea unica e sola che mette in relazione quei paesi del Tirreno con Napoli e Sicilia. "

Questa domanda d'interrogazione sarà iscritta nell'ordine del giorno.

Un'altra, pure dell'onorevole Alimena, è la seguente:

" Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole ministro della istruzione se intende provvedere agl'inconvenienti che derivano dalla inosservanza dello articolo 5° del regolamento per ginnasi e licei, messo in esecuzione con decreto del 24 settembre 1890. — Detto articolo prescrive che = nessuna classe può avere più di 40 alunni. Quando il numero sia maggiore, la classe vien divisa in due o più sezioni. Ora in molti licei e ginnasi, come in Cosenza e Castrovillari, le classi superano il numero di 40 alunni e non si è proceduto alla divisione in sezioni, sicchè parecchi padri di famiglia hanno già avanzato domanda di ritirare i loro rispettivi figliuoli. "

Questa interrogazione verrà iscritta nell'ordine del giorno.

L'onorevole Danieli ha presentata questa domanda d'interpellanza:

" Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri d'agricoltura e commercio e di grazia e giustizia sulla necessità di una legge speciale per regolare le Società ed Associazioni di assicurazione sulla vita. "

Sarà messa nell'ordine del giorno.

Disposizioni riguardanti l'ordine del giorno.

Presidente. Domani doveva mettersi nell'ordine del giorno lo svolgimento del disegno di legge presentato dagli onorevoli Bovio, Imbriani-Poerio, Pansini, Jannuzzi, Lucca, Nicotera e Grimaldi.

L'onorevole Grimaldi che doveva svolgerlo, ha fatto conoscere alla Presidenza che domani non può intervenire alla seduta, per cui lo svolgimento di questa proposta sarà rimandato a domani l'altro, a meno che l'onorevole Imbriani lo voglia svolgere lui.

Imbriani-Poerio. No. Sta bene; si rinvi a domani l'altro.

Presidente. Io propongo che per domani si metta nell'ordine del giorno per prima cosa la discussione sul disegno di legge per approvazione di eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione 1889-90, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Poi si svolgerà un'interpellanza dell'onorevole Imbriani al ministro dell'interno, che la Camera ha deliberato di rimandare a domani.

Poi c'è un'interpellanza dell'onorevole Sardi. Poi un'altra dell'onorevole Imbriani diretta al presidente del Consiglio ed al ministro dell'interno sui criteri e sul metodo da seguire nell'accordare la cittadinanza italiana.

Onorevole Imbriani, questa interpellanza si svolgerà domani.

Imbriani. Sta bene.

Presidente. Poi ce n'è una terza dell'onorevole Imbriani sulla rimozione di due sindaci. Verrà quindi un'interpellanza dell'onorevole Colajanni, e poi un'altra dell'onorevole Fili-Astolfone; quindi una dell'onorevole Papa al ministro d'agricoltura e commercio. Poi ancora un'altra dell'onorevole Imbriani.

Onorevole Di San Giuliano, iscriveremo anche la interpellanza sua nell'ordine del giorno di domani.

Di San Giuliano. Sta bene.

Presidente. Così pure quella dell'onorevole Mezzanotte.

Mezzanotte. Va bene.

Presidente. Dunque domani si discuteranno prima il disegno di legge, che ho già accennato, e poi le interpellanze nell'ordine che ho detto di sopra.

Alle 11 sono convocati tutti gli Uffici.

La seduta termina alle 6 50.

Ordine del giorno della seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. Discussione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione 1889-90 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso. (18)

3. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

del deputato Imbriani-Poerio ai ministri dei lavori pubblici e dell'interno circa i provvedimenti presi per i danni in Val di Zoldo dal nubifragio dell'agosto scorso.

del deputato Imbriani-Poerio al presidente del Consiglio, ed al ministro dell'interno sui criteri e sul metodo che segue nell'applicare la cittadinanza agli italiani non regnicoli.

del deputato Imbriani-Poerio al ministro dell'interno circa le rimozioni dei sindaci di Gallipoli e di Sant'Agata Feltria.

del deputato Colajanni al ministro di agricoltura e commercio sulla gestione del regio commissario preposto all'amministrazione del Banco di Sicilia e sui motivi che hanno finora impedito la nomina del direttore del medesimo Banco.

del deputato Papa al ministro di agricoltura e commercio sopra certe restrizioni introdotte nell'esercizio della pesca del lago di Garda.

del deputato Imbriani-Poerio al ministro dell'interno circa la condotta del prefetto di Torino verso il municipio di Forno Rivara.

del deputato Di San Giuliano al ministro dei lavori pubblici intorno alle cagioni per le quali non è stato ancora migliorato l'orario ferroviario tra Roma e la Sicilia.

del deputato Mezzanotte al ministro delle finanze intorno al modo di evitare che l'autorizzazione agli enti locali di eccedere la misura legale della sovrimposta fondiaria porti di necessità ai contribuenti l'onere annuo della formazione dei ruoli suppletivi.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.
